

**Pareri e Ricorsi della Commissione per l'accesso della seduta del
9 LUGLIO 2007**

Parere n. 1)

Alla c.a. della D.ssa

Consigliere Comunale

Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso formulata dal Comune di, in ordine a diversi provvedimenti relativi ad incarichi esterni di consulenza.

Con nota del, la Dr.ssa – consigliere comunale del Comune di, ha chiesto il parere di questa Commissione al fine di ottenere copia della documentazione relativa ad incarichi, consulenze, prestazioni professionali affidati dal Comune.

Inoltre la richiedente evidenzia che l'amministrazione comunale di ha dato in gestione molti servizi primari, costituendo numerose società partecipate. La Dr.ssa lamenta di essersi, invano, ripetutamente rivolta alle società per avere analoghe informazioni.

E' bene premettere, ai fini di un'analisi completa della questione in oggetto, che la giurisprudenza in materia è stata da sempre ampiamente favorevole all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti adottati dal Comune, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

La V Sezione, con decisione n. 119 del 21 febbraio 1994, ha infatti affermato che "gli artt. 24 L. 27 dicembre 1985, n.816, e 31 L. 8 giugno 1990, n.142, nel prevedere il diritto dei

consiglieri comunali a prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente, facendo riferimento all'espletamento del mandato, non hanno avuto riguardo alle competenze amministrative del Consiglio comunale, nel senso cioè che le informazioni acquisibili debbano riguardare solo le materie attribuite a detto organo, ma hanno considerato l'esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, del munus di cui ciascun consigliere comunale è individualmente investito in quanto membro del Consiglio; per cui va ritenuto che tale munus comprende la possibilità per ciascun consigliere di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'Amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza del Consiglio, ma anche per promuovere, nell'ambito del Consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall'ordinamento ai membri di quel collegio".

Tale principio è stato anche ribadito ed ampliato, successivamente, dalla stessa V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo sotto il profilo delle motivazioni. Infatti, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n. 940 del 22 febbraio 2000, ha stabilito che "in deroga a quanto dispongono in via generale gli artt. 22 e seg. della L. 241/1990, il consigliere comunale che chieda copia di atti connessi alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, nè a spiegare l'interesse sul quale è fondata la richiesta stessa come se fosse un privato, non rilevando, in contrario, esigenze di tutela della riservatezza dei terzi, essendo i consiglieri comunali tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Nel caso di specie, in particolare, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso formulata dal consigliere comunale non dovrebbe essere particolarmente dispendiosa per l'amministrazione comunale, poichè, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dei commi 123 e 127 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è già tenuta a comunicare, in via telematica o su supporto magnetico, al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. Entro lo stesso termine, le amministrazioni pubbliche sono tenute, altresì, a trasmettere l'elenco dei collaboratori

esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

Si precisa, al riguardo, che le amministrazioni che omettono gli adempimenti innanzi indicati, non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono (art. 58, comma 15 del D.Lgs. n. 29/93).

Pertanto, se il Comune ha correttamente adempiuto alle normative richiamate, è già in possesso dei dati richiesti dal consigliere comunale senza che sia necessaria alcuna attività di elaborazione, sicché, non si vede come l'istanza del richiedente possa mettere in difficoltà la funzionalità degli uffici comunali e sottrarre risorse finanziarie all'amministrazione.

Per le ragioni esposte in precedenza, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale del comune di sia da accogliere.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 2)

Camera di Commercio di Lecce

.....

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 sullo schema di regolamento recante "Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni", predisposto dalla Camera di Commercio di Lecce;

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella riunione del 11 maggio 2007;

VISTA la nota n. 0009905 del 25 marzo 2005, con la quale è stato chiesto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'art. 5 del regolamento interno;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore;

OSSERVA

Il "Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni", predisposto dalla Camera di Commercio di Lecce, era stato esaminato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 3 dicembre 2004. A seguito delle modifiche apportate alla legge n. 241 del 1990 dalla legge 11 febbraio 2005 e del citato parere, la Camera di Commercio di Lecce ha provveduto a riformulare la bozza di testo regolamentare, e lo ha inviato alla scrivente Commissione per il relativo parere.

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il regolamento è costituito da diciassette articoli; con riferimento all'art. 3, comma, 2 si evidenzia che ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge n. 241 del 1990 "l'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale collaborazione"; il comma in esame dovrà pertanto essere riformulato tenendo conto delle modifiche apportate alla legge n. 241 del 1990 citate.

Le disposizioni relative alle categorie di documenti per le quali il diritto di accesso è sottratto o differito sono contenute negli articoli 4 e 5.

Per quanto **riguarda l'art. 4**, relativo ai casi di esclusione, con riferimento al comma 1 si evidenzia che gli interessati sono titolari del diritto di accesso ai documenti amministrativi nella duplice forma della presa visione e della estrazione di copia; è, pertanto, necessario completare il comma in esame.

Poiché la normativa in tema di trattamento dei dati personali, di cui al d.lgs. n. 196 del 2003, è vigente anche in assenza dell'espressa menzione contenuta nel presente regolamento, si ritiene opportuno sopprimere i relativi riferimenti.

Con riferimento alla lettera c) del comma 1, occorre distinguere fra pareri legali resi in relazione a contenziosi (sottratti al diritto di accesso) e pareri legali che rappresentano, anche per effetto di un richiamo esplicito nel provvedimento finale, un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso; solo il primo tipo di pareri è sottratto all'accesso.

Alla successiva lett. d) si evidenzia che le norme in materia di proprietà intellettuale non impediscono l'accesso ai documenti amministrativi; l'ordinamento, poi, appresta una specifica tutela al diritto di autore in sede civile e penale che operano anche in assenza di un espresso richiamo nel presente regolamento. Si ritiene, pertanto, che vada espunta la lettera in esame.

Per quanto riguarda gli atti inerenti l'attività di valutazione e controllo strategico, si ribadisce quanto già affermato nel precedente parere.

Per la lett. f) valgono le considerazioni di cui alla lettera c).

Con riferimento alla lettera l) si rileva che il bilanciamento tra il diritto di accesso degli interessati e il diritto alla riservatezza non è rimesso alla potestà regolamentare o alla discrezionalità delle singole amministrazioni, ma è stato compiuto direttamente dalla legge che, nel prevedere la tutela della riservatezza dei terzi, ivi compresa la riservatezza commerciale ed industriale, ha fatto salvo il diritto degli interessati di accedere agli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi (art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990).

Si ritiene che vada espunto il comma 2 dell'articolo in commento perché superflua; infatti le ipotesi di esclusione del diritto di accesso già contemplate dall'ordinamento sono vigenti a prescindere dalla disposizione in esame.

Il comma 4, si ritiene sia da sopprimere dal testo.

Passando all'esame **dell'articolo 5** relativo alle ipotesi di differimento si evidenzia, con riferimento al comma 1, che va cancellato dal testo regolamentare il periodo "Il differimento dell'accesso ...ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa"., atteso che tale ipotesi di

differimento non è più prevista dalla legge n. 241 del 1990, a seguito delle modifiche del 2005.

Si ritiene opportuno suddividere in due distinti commi le ipotesi di differimento riconducibili al diritto alla riservatezza di terzi, persone gruppi ed imprese di cui all'articolo 24, comma 6 lett. d) della legge n. 241 del 1990, da quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c) della legge.

Passando all'esame delle singole tipologie di documenti riconducibili alle categorie indicate, alla lettera a) è necessario distinguere le due ipotesi ivi previste. In particolare, poi, il segreto istruttorio è già disciplinato dall'art. 329 del c.p.p.; la relativa disposizione è, dunque, da cancellare.

Con riferimento ai documenti relativi ai procedimenti disciplinari, si evidenzia che il diritto alla riservatezza dei terzi è recessivo rispetto alla confliggente esigenza di difesa dell'incolpato, anche ai sensi del nuovo art. 24 comma 7, l. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16, l. n. 15 del 2005; si ritiene pertanto che la relativa disposizione debba essere riformulata.

Per quanto riguarda la lettera e), si ricorda che anche i documenti endoprocedimentali immediatamente lesivi della sfera giuridica del destinatario sono immediatamente accessibili; si ritiene opportuno cancellare la disposizione in commento.

Per la lett. f), si rinvia a quanto rilevato alla lett.e).

Con riferimento alla lett. h), è opportuno evidenziare da quale momento i documenti sono accessibili, non essendo a tal fine certa l'indicazione del momento conclusivo dell'istruttoria.

Alla lett. i) si ritiene che le categorie di documenti indicate siano immediatamente accessibili, la lettera in esame è, pertanto, da espungere dal testo regolamentare.

Con riferimento al comma 2 dell'art. 5 si osserva che poiché la legge generale sul procedimento amministrativo non prevede ipotesi di differimento ulteriori rispetto a quelle contemplate all'art. 24, la disposizione citata deve essere soppressa.

Passando all'esame dell'articolo 7, si osserva che la e l'istanza di accesso deve essere comunicata ai controinteressati ai sensi dell'art. 3, del d.P.R. n. 184 del 2006; il richiamo all'art. 7 della legge n. 241 del 1990 non è, dunque, pertinente.

Per quanto riguarda l'art. 9, relativo all'accesso formale, si ritiene opportuna una sua riformulazione sulla base della disciplina introdotta dalle recenti riforme, ed in particolare dall'art. 6 del d.P.R. n. 184 del 2006.

All'articolo 13, comma 2, è opportuno specificare le ulteriori forme di tutela amministrativa introdotte dalla legge n. 15 del 2005.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in merito alle singole categorie di documenti che saranno nuovamente determinate nel testo riformulato, in base all'interesse pubblico che si intende salvaguardare tramite l'esclusione e il differimento.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 3)

Al Comune di
c/o avv.....
.....

Oggetto: richiesta di parere in merito all'ostensibilità della documentazione inerente l'apertura delle case da gioco nei comuni di, e

Il Comune di, per il tramite dell'avv., in data ha presentato ricorso alla scrivente Commissione al fine di ottenere la documentazione, formata e/o detenuta dal Ministero dell'interno, concernente l'autorizzazione rilasciata ai comuni in oggetto per l'apertura di case da gioco. Il Ministero, invero, con due diversi provvedimenti del e del, aveva riscontrato negativamente le richieste del

comune, ritenendolo sprovvisto dell'interesse giuridicamente rilevante che, ai sensi della disciplina contenuta nella l. n. 241/90, legittima l'esercizio del diritto di accesso.

Non essendo possibile la trattazione della fattispecie in termini di ricorso ex articolo 25, l. n. 241/90 e s.m.i., per la tardività della presentazione del gravame, il ricorrente in data ha comunque manifestato un perdurante interesse al rilascio di un parere della scrivente Commissione sulla vicenda *de quo*.

Al riguardo la Commissione osserva quanto segue. A seguito della totale riscrittura del Capo V della legge n. 241/90 ad opera della legge n. 15 del 2005, l'articolo 22, recante le definizioni in materia di diritto di accesso, stabilisce che per interessati (e dunque per legittimati attivi all'esercizio dell'accesso) debbano intendersi "(...) tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". Non è questa la sede per ripercorrere la *ratio* dell'inserimento nel nostro ordinamento del diritto di accesso; ai fini che interessano, tuttavia, è opportuno ricordare che tale istituto ha contribuito grandemente al superamento del paradigma bipolare che vedeva nell'amministrazione un soggetto sostanzialmente sovraordinato, superiore al destinatario della sua azione, per ciò solo considerato alla stregua di suddito. Gli istituti della partecipazione, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa (tra cui si colloca il diritto di accesso ai documenti amministrativi) di cui alla legge n. 241/90, hanno ridisegnato il rapporto cittadino-pubblica amministrazione, facendo di quest'ultima un luogo condiviso di esercizio della sovranità. Se così è si spiega come mai il riferimento ai soggetti interessati (vale a dire ai soggetti legittimati all'esercizio del diritto di accesso) comprenda espressamente ed esclusivamente i *soggetti privati*, atteso che in passato erano questi ultimi a subire maggiormente le conseguenze dell'impostazione bipolare del rapporto con le figure soggettive pubbliche.

Pertanto, il caso in cui a richiedere un documento amministrativo sia una pubblica amministrazione e non un soggetto privato, non rientra nella sfera di applicazione della legge n. 241/90. Ciò è stato confermato dal legislatore con la citata novella del 2005 che ha portato all'inserimento di un comma nuovo dell'articolo 22, il 5°, in cui si stabilisce che "L'acquisizione di documenti da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale". Si tratta, come detto, di una disposizione innovativa rispetto all'originaria disciplina del diritto di accesso; per il suo tramite si è chiarito che,

al di fuori delle fattispecie in cui una pubblica amministrazione o un gestore di pubblico servizio consulti direttamente gli archivi di un'amministrazione certificante per procedere all'accertamento d'ufficio di stati, qualità o fatti, oppure al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini, le altre richieste di accesso, come quelle formulate dal Comune richiedente, debbano essere valutate alla stregua del principio di leale cooperazione istituzionale che informa di se i rapporti tra pubbliche amministrazioni e non in base alla disciplina contenuta nel Capo V della legge n. 241/90.

Quindi, è la leale cooperazione istituzionale che vale a legittimare i soggetti pubblici a richiedere informazioni in tal senso; tale principio suggerisce un impiego di procedure informali nei rapporti tra amministrazioni improntate al rispetto della buona fede.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 4)

AL COMUNE DI
.....
.....
c.a. Dott.

OGGETTO: Richiesta di parere concernente una richiesta di rilascio di copia di verbali emessi dall'ufficio di Polizia Municipale.

Il segretario comunale del Comune di, Dott.
....., con nota del, ha esposto alla scrivente Commissione che a seguito di accertamenti effettuati dall'Ufficio di Polizia Comunale, il responsabile del servizio tecnico del comune ha emesso nei confronti di una ditta edile, in solido con il proprietario dell'immobile, un'ordinanza di sospensione dei lavori, per presunti abusi edilizi.

Successivamente, la ditta edile ha chiesto al comune stesso il rilascio di copia dei verbali di accertamento del suddetto abuso edilizio emessi dall'ufficio di polizia municipale.

Pertanto, il segretario comunale si è rivolto alla Commissione per avere un parere in merito alla legittimità del rilascio delle copie dei verbali richiesti, considerando anche che gli stessi, unitamente alle ordinanze di sospensione, sono già stati trasmessi alla Procura della Repubblica competente.

La Commissione osserva quanto segue.

Conformemente alla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 14 novembre 2002, n. 4954) si ritiene che i verbali dei sopralluoghi eseguiti dagli agenti della Polizia municipale nel cantiere dell'istante siano da considerare quali "atti amministrativi che si inseriscono nel procedimento, di paternità comunale, finalizzato alla repressione dell'abuso edilizio e all'adozione di determinazioni rientranti nella competenza in materia di polizia edilizia dell'Ente locale, e successivamente trasmessi alla Procura della Repubblica per mere finalità conoscitive, e perchè questa verifichi se nel comportamento tenuto dal ricorrente siano ravvisabili anche estremi di reato".

Pertanto, "atteso che la mera trasmissione degli atti oggetto della domanda di accesso al giudice penale, ma non acquisiti da quest'ultimo a seguito di un provvedimento di sequestro, è circostanza inidonea ad ingenerare in capo all'Amministrazione uno specifico obbligo di segretezza e, di riflesso, ad escludere o limitare la facoltà per i soggetti interessati di averli in visione", la richiesta di accesso formulata appare fondata.

In questo senso è anche la giurisprudenza univoca del giudice della legittimità, di primo e di secondo grado, seguendo i principi di diritto e l'esigenza di trasparenza che deve connotare l'attività della pubblica Amministrazione (Cons. Stato IV Sez. 28 ottobre 1996 n.1170; 20 maggio 1996 n.665; 4 aprile 1998 n.548, per la quale la mera inerenza degli atti richiesti in visione ad indagini di polizia, funzionali ad un procedimento sanzionatorio a carattere amministrativo, non vale a sottrarre la relativa documentazione al diritto di accesso; T.A.R. Reggio Calabria 13 settembre 1995 n.730, per il quale il soggetto denunciato all'Autorità giudiziaria per aver realizzato una costruzione edilizia senza la prescritta concessione ha diritto di prendere visione dei verbali redatti dai vigili urbani in occasione del sopralluogo che ha dato origine alla denuncia).

Deve quindi consentirsi alla ditta istante l'accesso ai suddetti verbali.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 5)

Al Comune di
.....

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso di un consigliere comunale.

Con nota del, il Comune di ha chiesto il parere di questa commissione sulla richiesta, per l'espletamento del proprio mandato, di un consigliere comunale di accesso a *“delibere di giunta dalla .../..... alla .../..... , e domande di partecipazione al bando di selezione per istruttore amministrativo ”*.

In merito al quesito posto, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di *munus* in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune.

Com'è noto l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che *“tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese”*.

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, che ha affermato *“l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato”*.

Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo *“diritto all'informazione”* cui si contrappone un puntuale obbligo degli uffici *“rispettivamente del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti”* di fornire ai richiedenti *“tutte le notizie e informazioni in loro possesso”*.

Pertanto il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come “*diritto soggettivo pubblico finalizzato*”, cioè come un diritto che “*implica l’esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio Comunale*”, traendone la conseguenza che “*ogni limitazione all’esercizio del diritto sancito dell’art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell’ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento*”.

Ciò premesso, anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla lettera della legge, ed in particolare dell’art. 43, comma 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, laddove stabilisce che “*essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge*”.

Pertanto è fondata l’istanza di accesso formulata dal consigliere comunale del Comune di

Roma, 9 luglio 2007 .

IL PRESIDENTE

Parere n. 6)

FORUM TERRITORIALE DEL TERZO
SETTORE DEL COMUNE DI

.....
C/O ASSOCIAZIONE

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante il diritto di accesso di un’associazione ad alcune delibere di un Comune.

Il portavoce del Forum Territoriale del Terzo Settore del Comune di ha chiesto alla scrivente Commissione un parere in merito al mancato accoglimento di un’istanza di accesso formulata al Comune di, avente ad oggetto la copia di alcune delibere della Giunta e del Consiglio Comunale.

In particolare, sulla base di un interesse sotteso ad una forma di democrazia partecipata, erano stati richiesti i seguenti documenti:

- le delibere di Giunta e Consiglio Comunale inerenti l'acquisizione al patrimonio comunale di una ex caserma di finanza;
- le delibere di Giunta e Consiglio Comunale inerenti la destinazione al patrimonio comunale della suddetta caserma;
- le delibere del Consiglio Comunale di approvazione del piano regolatore generale;
- la copia degli elaborati del piano regolatore generale.

La Commissione osserva quanto segue.

L'orientamento della giurisprudenza maggioritaria e di questa Commissione si è consolidato nel senso che il diritto di accesso, riconosciuto dall'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, non configura una sorta di azione popolare diretta a consentire un generalizzato controllo dell'attività della Pubblica Amministrazione, ma deve correlarsi ad un interesse qualificato che giustifichi la cognizione di determinati documenti.

L'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

Il concetto di interesse giuridicamente rilevante non è tale da consentire a chiunque l'accesso agli atti amministrativi; il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'Amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile ([T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 22 febbraio 2007, n. 1579](#)).

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ([Consiglio Stato, sez. IV, 13 aprile 2005, n. 1745](#)).

Nel caso di specie, non si rileva un interesse diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, così come previsto dal nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, novellato dalla legge n. 15/2005.

Così come il generico richiamo ad “una forma di democrazia partecipata” formulato dall'aggregazione istante non giustifica il rilascio della documentazione richiesta da parte dell'amministrazione comunale, configurandosi, in realtà come un vero e proprio controllo sull'operato e sull'agire della pubblica amministrazione, espressamente non condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria.

Il principio della trasparenza amministrativa accolto dal nostro ordinamento non è affatto assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti, basati, fra l'altro, sulla limitazione dei soggetti attivi del diritto di accesso. La posizione legittimante l'accesso è costituita da una situazione giuridicamente riconosciuta e dal collegamento qualificato tra questa posizione sostanziale e la documentazione di cui si pretende la conoscenza ([Consiglio Stato, sez. V, 16 gennaio 2004, n. 127](#)), posizione sostanziale non individuabile nell'organizzazione istante, nel caso di specie.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 7)

Alla Prefettura di
.....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di copia di atti di un procedimento per permesso ad edificare

Con nota del, la Prefettura di, richiesta a propria volta dal Sindaco del Comune di, ha chiesto il parere di questa commissione sulla richiesta di soggetti controinteressati, in un procedimento per rilascio di permesso a costruire, di copia di compromessi di vendita di quote di proprietà di aree private, depositate dal richiedente il permesso nel procedimento stesso.

Osserva la Commissione che, nel caso in esame, la richiesta di accesso e di copie riguarda atti (rogiti privati) acquisiti nel corso dell'istruttoria del procedimento edilizio richiamato.

Al riguardo deve reputarsi che i soggetti richiedenti le copie dei rogiti, adottati dal soggetto promotore del procedimento edilizio, possano qualificarsi, per quanto può desumersi dagli atti, quali controinteressati nel procedimento stesso, cui va data notizia dell'avvio del procedimento a norma dell'art. 7 L. 241/90, se dall'istruttoria emerge che essi vantano diritti sui beni oggetto di richiesta di edificazione. All'esito di tale incombenza, allora, essi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento edilizio a norma dell'art. 10 lett. a) L. 241/90.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 8)

Alla Prefettura di

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante un'istanza di accesso di consiglieri comunali.

Con nota del, la Prefettura di, richiesta a propria volta dal Sindaco del Comune di, ha chiesto il parere di questa commissione sulla richiesta, per l'espletamento del proprio mandato, di due consiglieri comunali di minoranza, di conoscere la destinazione urbanistica dell'area esterna al muro cimiteriale prospiciente la strada

provinciale , sulla quale saranno realizzati lavori di ampliamento del cimitero , nonostante che l'area in oggetto sia classificata in PRG come zona “ VI – zona di inedificabilità assoluta “ .

In merito al quesito posto, si osserva che la copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ormai adottato un'interpretazione estensiva del concetto di *munus* in capo ai consiglieri comunali, esprimendosi nel senso della loro accessibilità a tutti gli atti adottati dal Comune.

Com'è noto l'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dispone che *“tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese”*.

Considerando ora i diritti dei consiglieri comunali all'accesso della documentazione da essi richiesta, si evidenzia una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, che ha affermato *“l'inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato”*.

Ed invero l'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo *“diritto all'informazione”* cui si contrappone un puntuale obbligo degli uffici *“rispettivamente del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti”* di fornire ai richiedenti *“tutte le notizie e informazioni in loro possesso”*.

Pertanto il Consiglio di Stato ha individuato la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali come *“diritto soggettivo pubblico finalizzato”*, cioè come un diritto che *“implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio Comunale”*, traendone la conseguenza che *“ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dell'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”*.

Ciò premesso, anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla lettera della legge, ed in particolare dell'art. 43, comma 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, laddove stabilisce che *“essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge”*.

Pertanto è fondata la richiesta di informazioni formulata dai consiglieri comunali del Comune di

Roma, 9 Luglio 2007 .

IL PRESIDENTE

Parere n. 9)

COMUNE DI

.....
.....

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

PREAVVISO DI PARERE

ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.P.R. 12 aprile 2007, n. 184 sul "*Regolamento sul diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e della L. 241/1990*" predisposto dal Comune di

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del, vista la nota del del Comune di, ricevuta in data, con la quale è stato chiesto il parere della Commissione sul suddetto schema di regolamento ed esaminati gli atti e udito il relatore

PREMESSO

che il testo regolamentare nel suo complesso, suddiviso in dodici articoli, contiene una serie di norme ripetitive ed esplicative di norme legislative e regolamentari già presenti, ed in vigore, nell'ordinamento, ed in particolare nella legge 7 agosto 1990 n. 241 e nel "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" di cui al D.P.R. 12 aprile 2007, n. 184, la Commissione, in ogni caso, ai fini dell'emanazione del proprio parere, ritiene di dover formulare un'analisi dettagliata e specifica dell'intera struttura dello stesso e

OSSERVA

che nella valutazione si attiene al criterio della verifica della sussistenza, nelle disposizioni regolamentari, dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, rileva quanto segue.

La struttura complessiva del testo regolamentare in esame va rivista e corretta, considerando le vigenti norme di legge in materia, che regolano dettagliatamente l'esercizio del diritto di accesso e le relative modalità, fungendo, altresì, da linee guida per la predisposizione dei regolamenti interni delle amministrazioni e degli enti.

L'art. 1 "Diritto all'informazione e all'accesso" può considerarsi corretto, seppure ripetitivo di quanto stabilito dalle norme di legge.

L'art. 2 "Attività di informazione dell'amministrazione Comunale" è da sopprimere, poichè un regolamento comunale sull'esercizio del diritto di accesso presuppone - sulla base dei principi di trasparenza ed imparzialità - che i documenti amministrativi siano tutti accessibili, ad esclusione di quelli espressamente sottratti all'accesso stesso da una norma regolamentare o di legge.

L'art. 3 "Titolari del diritto di accesso e di informazione" al comma 2 opera una distinzione in tre punti, riguardo agli atti accessibili da parte dei cittadini, che deve essere eliminata per gli stessi motivi indicati sopra in relazione all'art. 2; il comma 3 contiene una serie di distinzioni in diversi punti, che potrebbero essere semplificate e riunite in un unico comma ed in un unico periodo; il comma 4 è superfluo e va eliminato, trattandosi di un'ipotesi già disciplinata dalla legge, tra l'altro in modo differente rispetto a questo articolo.

L'art. 4 "Diritto di accesso dei consiglieri comunali" può essere mantenuto così come redatto.

Gli articoli 5 e 6 concernenti il diritto di accesso dei revisori dei conti e del difensore civico sono da eliminare, considerato che per queste due categorie la legge non prevede modalità particolari e specifiche in merito all'esercizio dell'accesso.

In merito all'art. 7 "Limiti e divieti al diritto di accesso", in primo luogo, si suggerisce di titolarlo "Documenti sottratti al diritto d'accesso" e, conseguentemente di modificare anche il primo capoverso del comma 1, "le limitazioni...", non trattandosi di limiti, ma di integrale sottrazione dei documenti all'ostensibilità.

In merito al comma 1, si osserva che la lettera a) prevede un'ipotesi di differimento da riportare, dunque, nel successivo e relativo articolo; la lettera b) va chiarita ed esplicita, in quanto poco chiara; per i documenti di cui alla lettera c), si consideri che devono ritenersi comunque coperti dal segreto professionale, a meno che ad essi non venga fatto riferimento "*per relationem*" in un documento amministrativo e, pertanto, la stessa va soppressa.

Di conseguenza anche il contenuto del comma 2 e del comma 3 dell'articolo 7 va riportato nell'articolo successivo sul differimento.

Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 7, concernente le "informazioni coperte da segreto" va soppresso, perchè ripetitivo di una disposizione di legge e, dunque, superfluo.

La previsione regolamentare contenuta nella lettera d) è da considerarsi superflua, poiché gli atti di consulenza (“pareri legali”) devono ritenersi comunque coperti dal segreto professionale, a meno che ad essi non venga fatto riferimento “*per relationem*” in un documento amministrativo.

Si suggerisce di eliminare il comma 6 dell'articolo 7, essendone il contenuto acclarato nella prassi e nella legge, oltre che esplicito in questa sede in modo poco chiaro.

L'art. 8 “Casi di differimento del diritto di accesso” va integrato con quanto indicato sopra .

L'art. 9 “Responsabile del procedimento di accesso” può essere mantenuto così come redatto.

La medesima considerazione vale sia per l'art. 10 “Esercizio del diritto d'accesso” che per l'art. 11 “Pubblicazione degli atti comunali”.

Infine, l'art. 12 “Disposizioni applicabili e abrogazioni” si ritiene superfluo, essendo pacifico, nel nostro ordinamento, il rinvio alle fonti normative superiori.

P.Q.M.

La Commissione esprime parere favorevole, a condizione che siano introdotte nel testo le modifiche suindicate.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 10)

AGENZIA PER LE ONLUS

.....

.....

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

PREAVVISO DI PARERE

ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.P.R. 12 aprile 2007, n. 184 sul "*Regolamento sui procedimenti amministrativi e sull'accesso agli atti e documenti amministrativi, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e della L. 241/1990*" predisposto dall'Agenzia per le Organizzazioni non lucrative di

utilità sociale (di seguito Agenzia per le Onlus)

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 9 luglio 2007, vista la nota del 20 giugno 2007 dell'Agenzia per le Onlus, ricevuta in data 21 giugno 2007, con la quale è stato chiesto il parere della Commissione sul suddetto schema di regolamento ed esaminati gli atti e udito il relatore

PREMESSO

che il testo regolamentare nel suo complesso, suddiviso in quattordici articoli, contiene una serie di norme ripetitive ed esplicative di norme legislative e regolamentari già presenti, ed in vigore, nell'ordinamento, ed in particolare nella legge 7 agosto 1990 n. 241 e nel "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" di cui al D.P.R. 12 aprile 2007, n. 184

OSSERVA

che la Commissione si attiene al criterio della verifica della sussistenza, nelle disposizioni regolamentari, dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

La struttura del testo regolamentare in esame va rivista e corretta nella parte relativa al "*Titolo II – Il diritto di accesso ai documenti amministrativi*", con particolare riguardo agli articoli 8, 10 e 11, considerando le vigenti norme di legge in materia, che regolano dettagliatamente l'esercizio del diritto di accesso e le relative modalità, fungendo, altresì, da linee guida per la predisposizione dei regolamenti interni delle amministrazioni e degli enti.

Nell'articolo 8 "Oggetto del diritto di accesso ai documenti amministrativi", si suggerisce di eliminare il secondo periodo del comma 5, laddove si individuano specificamente le categorie di atti considerate accessibili, poiché irrilevante se prima si afferma che "tutti i documenti amministrativi sono accessibili, salvi i casi indicati al successivo articolo 10".

Dall'articolo 10 "Esclusione del diritto di accesso", va eliminato, altresì, il comma 1 ("Il diritto di accesso è escluso, senza limiti di tempo, per i documenti amministrativi espressamente riservati per legge o per altra disposizione normativa vigente"), vista la disposizione dell'art. 24 della legge n. 241/1990, comma 3, secondo cui "il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati".

In merito all'art. 10, comma 2, che individua gli atti e i documenti esclusi dal diritto di accesso, sulla lettera a) si osserva:

- nel primo periodo *“atti e documenti riguardanti la vita privata e familiare, la salute, il domicilio e la corrispondenza delle persone fisiche.....”* si invita l’amministrazione a chiarire il significato dell’espressione *“...utilizzati ai fini dell’attività amministrativa”*.

Riguardo alla lettera b) dell’articolo 10, si suggerisce di mantenere solo il primo periodo del testo attuale (vale a dire la proposizione *“atti inerenti procedimenti amministrativi che riguardano l’attività contrattuale dell’Agenzia, salvo diversa disposizione di legge”*), senza ulteriori e successive specificazioni, poiché i documenti relativi a gare per l’aggiudicazione di lavori, forniture di beni e servizi, che possano pregiudicare la sfera di riservatezza dell’impresa in ordine ai propri interessi professionali, industriali, commerciali e finanziari devono ritenersi comunque coperti dal segreto professionale, a meno che ad essi non venga fatto riferimento *“per relationem”* in un documento amministrativo. Ed in ogni caso l’accesso mediante estratto dei verbali di gara, esclusivamente per le notizie riguardanti la stessa impresa richiedente, l’elenco delle ditte invitate e le relative offerte economiche, l’indicazione della ditta aggiudicataria, viene comunque regolato nel successivo articolo 11 concernente il differimento.

In merito alla lettera c) dell’art. 10 concernente la sottrazione all’accesso dei *“pareri di natura consultiva richiesti all’Agenzia da altre pubbliche amministrazioni...e finalizzati alla definizione di procedimenti amministrativi di titolarità delle stesse”*, l’Agenzia non può disporla poiché è l’amministrazione che ha formato i documenti; e quindi nel caso di richiesta è tenuta a rilasciarli, non essendo gli stessi coperti da segreto o espressamente indicati come riservati.

Si suggerisce, inoltre, di chiarire ed esplicitare cosa si intende alla lettera d), art. 10, con la proposizione *“atti provenienti da soggetti privati non utilizzati a fini amministrativi”*, essendo la stessa troppo generica e non identificativa di una specifica categoria di documenti.

Medesima considerazione vale riguardo a quanto indicato alla lettera e), art. 10, *“atti meramente interni, privi di rilevanza generale, non costituenti presupposti dell’atto nè nello stesso espressamente indicato”*.

La lettera f) dell’art. 10 che sottrae all’accesso i *“documenti relativi a procedure concorsuali, ad eccezione degli atti o della parte di essi che riguardino il concorrente”*, va eliminata, essendo ormai la giurisprudenza maggioritaria orientata all’ostensione dell’intera documentazione attinente alle procedure concorsuali, in presenza di un comprovato interesse legittimante la stessa.

Per la lettera g), art. 10, (*“pareri legali redatti dagli uffici dell’Agenzia, nonché quelli professionali esterni acquisiti in relazione a liti in atto o potenziali, atti difensionali e la relativa corrispondenza”*) vale quanto sopra illustrato in merito alla lettera b), articolo 10, sulla vigenza del segreto professionale.

Si suggerisce di eliminare la lettera h) dell'art. 10, concernente la sottrazione all'accesso dei *“verbali delle sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari o documenti relativi all'operato di organi e commissioni di studio e controllo dell'attività amministrativa che non vengano acquisiti nel procedimento quali presupposti del provvedimento finale”*, poiché contrastanti con il principio di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, sancito dall'art. 22, comma 2, della legge n. 241 del 1990, essendo comunque la stessa garantita da eventuali controlli generalizzati dal disposto dell'art. 24, comma 3, della medesima legge.

Il comma 5, art. 10 (*“non sono ammesse richieste relative ad intere categorie di documenti che comportino lo svolgimento di attività di indagine da parte degli uffici dell'Agenzia”*) si considera irrilevante, e quindi va soppresso, vista la disposizione regolamentare dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 184 del 2006, in cui si precisa che *“la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”*.

Riguardo all'articolo 11 *“Differimento e limitazioni del diritto di accesso”*, si suggerisce di eliminare il comma 1 (*“I documenti di cui al precedente articolo 10 non possono essere sottratti all'accesso nei casi in cui sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento”*), poiché le ipotesi di sottrazione del diritto di accesso devono essere specificamente individuate, così come le ipotesi di differimento del diritto di accesso, non potendosi le prime in alcun modo sottoporre a differimento.

Infine, nell'art. 14 *“Disposizioni finali”* si ritiene superfluo il comma 3 rispetto alla struttura del regolamento, nel quale si comunica la trasmissione dello stesso alla scrivente Commissione, considerato altresì l'esame in corso ed il conseguente adeguamento da parte dell'Agenzia alle modifiche suggerite in questa sede.

P.Q.M.

La Commissione esprime parere favorevole, a condizione che siano introdotte nel testo le modifiche suindicate.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 11)

Al Sindacato Autonomo Infermieri
Segreteria Nazionale

OGGETTO: Richiesta di parere.

Con istanza di accesso in data, pervenuta all'Amministrazione in data, il Sindacato Autonomo Infermieri ha chiesto al dell'Ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria copia del decreto interministeriale in base al quale l'amministrazione stava procedendo alla rideterminazione del compenso orario degli infermieri professionali, infermieri generici e tecnici operanti in regime libero professionale all'interno degli Istituti penitenziari, nonché copia di alcuni bilanci preventivi.

L'Amministrazione interessata non ha provveduto sull'istanza di accesso.

La Commissione ritiene che il sindacato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta.

Come è noto, infatti, *“l'organizzazione sindacale può essere titolare di un interesse giuridicamente rilevante all'accesso di atti e documenti amministrativi, sia in relazione alla posizione di singoli iscritti, con necessaria esclusione di ogni ipotesi di pur potenziale conflitto di interessi, sia in relazione a un interesse proprio dell'organizzazione, il quale sia rapportabile - secondo la terminologia giuslavoristica - a una posizione di parte del conflitto collettivo che intercorre istituzionalmente tra sindacato e datore di lavoro e quindi, nel settore pubblico, tra sindacato e amministrazione che agisca nella veste di datore di lavoro”* (C. Stato, sez. IV, 30-12-2003, n. 9158).

Nella fattispecie in esame, il sindacato richiedente ha sufficientemente spiegato l'interesse all'accesso e sussistono, quindi, i presupposti di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n.241 per l'accoglimento dell'istanza.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 1)

Ricorrente: rappresentato e difeso dall'avv.

Contro

Amministrazione resistente: Questura di

Fatto

Il sig., a seguito della comunicazione, dell', dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di rinnovo del porto di fucile ad uso caccia, con la quale l'amministrazione ha invitato l'odierno ricorrente a presentare memorie ed a prendere visione degli atti, si è recato presso gli uffici per esercitare il diritto di accesso.

La Questura di Divisione Polizia amministrativa e Sociale ufficio armi, nonostante l'invito contenuto nel preavviso di provvedimento negativo non ha consentito al sig. di prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi al procedimento in esame.

Avverso il provvedimento di diniego tacito il sig., tramite il proprio legale rappresentante avv. ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio del documento richiesto.

Diritto

Il ricorso è fondato.

L'accesso previsto dall'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ha lo scopo di porre i destinatari dei provvedimenti adottati dalle amministrazioni di partecipare al procedimento, anche mediante la presentazione di memorie ed osservazioni, e di contribuire così alla formazione della volontà dell'amministrazione.

Pertanto, la visione dei documenti costituisce lo strumento per potere intervenire e contraddire, nel corso del procedimento, l'operato dell'amministrazione.

Di conseguenza, il sig., quale parte del procedimento di rinnovo del porto di fucile, ha diritto di accedere ai relativi documenti al fine di introdurre ogni elemento che possa fornire un apporto alla propria istanza.

POM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Questura di Divisione Polizia amministrativa e Sociale ufficio armi, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 2)

Ricorrente: Signori e

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di

Fatto

I signori e, in qualità di soci-condomini della Cooperativa “.....”, in liquidazione coatta dall'....., con diverse lettere (l'ultima datata) hanno reiterato una richiesta di accesso al Ministero delle Finanze – Ufficio di, per avere copia della documentazione relativa alle variazioni del codice fiscale del condominio della suddetta cooperativa e all'individuazione dell'amministratore dello stesso, motivando la propria richiesta con la rilevata difformità delle ripartizioni delle spese condominiali.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta ultima istanza, i signori e, il, hanno trasmesso un nuovo ricorso, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo l'intervento della Commissione contro un provvedimento di diniego dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio di, datato, quindi precedente alla loro ultima istanza di accesso.

Successivamente, l'amministrazione resistente, con note del e del, ha comunicato a questa Commissione ed agli istanti di avere già fornito agli istanti tutta la

documentazione e le notizie in proprio possesso e di non avere la possibilità di rispondere alle ulteriori richieste formulate.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 3)

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Casa circondariale di

Fatto

Il dr., ispettore di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di, in data formulava al direttore dell'amministrazione di appartenenza richiesta di accesso al proprio fascicolo personale. Tale richiesta veniva avanzata a seguito della notifica al ricorrente del giudizio complessivo stilato dall'amministrazione per l'anno che contemplava un abbassamento di punteggio rispetto a quello dell'anno precedente (...). L'amministrazione non ha dato seguito alla richiesta nei trenta giorni successivi, per cui, in data, il dr. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. **In data sono pervenute le controdeduzioni dell'amministrazione resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso per il mancato formarsi del silenzio assenso e per l'esclusione prevista dall'articolo 8, d.P.R. n. 352/92.**

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Come è noto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti disciplina l'accesso c.d. esoprocedimentale, ovvero quell'accesso esercitato da un soggetto terzo rispetto al procedimento e/o ai documenti di cui si chiede l'ostensione. Nel caso di specie, viceversa, il ricorrente ha presentato istanza di accesso al proprio fascicolo personale, rientrando così nel disposto di cui all'articolo 10 della l. n. 241/90 che fa riferimento all'accesso endoprocedimentale per il quale, a differenza del primo, non è richiesta alcuna motivazione ritenendosi l'interesse ad accedere implicito nella circostanza che i documenti oggetto della istanza sono ascrivibili direttamente al soggetto domandante.

La giurisprudenza amministrativa è costante e pacifica sul punto. Tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 24/05/1996, n.727: "Il diritto di accesso alla documentazione del fascicolo personale non può essere escluso, nei confronti del pubblico impiegato che intenda procedere ad una ricognizione storica degli atti che lo riguardano, pur in assenza di un concreto ed immediato interesse alla verifica"; e, più di recente, T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 10/04/2003, n.3691: "Spetta al pubblico dipendente il diritto di accesso ai documenti che direttamente lo riguardano, compresi gli atti provenienti da terzi, come gli esposti riguardanti il comportamento del dipendente della p.a., i quali sono potenzialmente dotati di rilievo amministrativo nello svolgimento del rapporto di impiego, anche in quanto acquisibili al fascicolo personale". Tale orientamento è stato riaffermato a più riprese anche dalla giurisprudenza della scrivente Commissione, attesa la pregnanza dell'interesse del dipendente a conoscere tutto ciò che è inserito nel proprio fascicolo personale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 4)

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dei Beni Architettonici e del Paesaggio per la Provincia di e

Fatto

La signora, in data, ha presentato alla Soprintendenza di richiesta di accesso a dei pareri, ed ai relativi allegati, emessi dalla stessa Soprintendenza a favore dell'edificabilità di un area confinante con terreni di sua proprietà, nonché a tutti gli atti compiuti in tal senso.

Tale istanza veniva motivata dalla ricorrente sulla base di un suo presunto interesse indiretto, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 42 del 2004, considerata a suo dire anche l'inedificabilità assoluta delle aree territoriali in questione.

Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte dell'amministrazione resistente, la signora, in data, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990.

Successivamente, in data, l'amministrazione ha fatto pervenire a questa Commissione delle osservazioni, rilevando di non essere in possesso dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso non è fondato, per i motivi che seguono.

La giurisprudenza maggioritaria e l'orientamento ormai consolidato dalla stessa scrivente, infatti, si sono consolidati nel senso che il diritto di accesso, riconosciuto dall'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, non configura una sorta di azione popolare diretta a consentire un generalizzato controllo dell'attività della Pubblica Amministrazione, ma deve correlarsi ad un interesse qualificato che giustifichi la cognizione di determinati documenti.

L'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

Il concetto di interesse giuridicamente rilevante non è tale da consentire a chiunque l'accesso agli atti amministrativi; il diritto di accesso ai documenti amministrativi non si atteggia come una sorta di azione popolare diretta a consentire una sorta di controllo generalizzato sull'Amministrazione, giacché da un lato l'interesse che legittima ciascun soggetto all'istanza, da

accertare caso per caso, deve essere personale e concreto e ricollegabile al soggetto stesso da uno specifico nesso, e dall'altro la documentazione richiesta deve essere direttamente riferibile a tale interesse oltre che individuata o ben individuabile ([T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 22 febbraio 2007, n. 1579](#)).

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ([Consiglio Stato, sez. IV, 13 aprile 2005, n. 1745](#)).

Nel caso di specie, e ancor meno nell'istanza di accesso presentata al Ministero, non si è rilevato un interesse diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, così come previsto dal nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, novellato dalla legge n. 15/2005.

Così come il generico richiamo all'art. 45 del D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (Prescrizioni di tutela indiretta. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro), ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" formulato dall'istante non giustifica il rilascio della documentazione richiesta da parte del Ministero, trattandosi di misure di tutela indiretta adottabili solo dietro iniziativa dello stesso Ministero, e non di singoli soggetti privati.

Il principio della trasparenza amministrativa accolto dal nostro ordinamento non è affatto assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti, basati, fra l'altro, sulla limitazione dei soggetti attivi del diritto di accesso. La posizione legittimante l'accesso è costituita da una situazione giuridicamente rilevante e dal collegamento qualificato tra questa posizione sostanziale e la documentazione di cui si pretende la conoscenza ([Consiglio Stato, sez. V, 16 gennaio 2004, n. 127](#)), posizione sostanziale non individuabile in capo all'odierna ricorrente.

Ed in ogni caso, non essendo l'amministrazione in possesso dei documenti richiesti, il ricorso si sarebbe dovuto formulare contro il Comune di, che ha formato gli stessi, e sarebbe stato di conseguenza di competenza del Difensore civico, secondo il combinato disposto dell'art. 25, comma 4, l. n. 241/1990 con l'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, per cui questa Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati avverso provvedimenti in materia di accesso emessi da amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, o a queste assimilate.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'ente locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, deve essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 5)

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Comando Compagnia Carabinieri di

Fatto

Il signor, Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri, in data, ha chiesto al Comando Compagnia Carabinieri di di poter avere accesso, mediante la sola visione, alla documentazione concernente la pratica "Caserma Carabinieri di" dall'anno, per poter provvedere alla difesa dei propri interessi giuridici, relativi alla dipendenza da causa di servizio di una patologia da stress derivante da un'asserita condotta persecutoria nei suoi confronti.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza, il signor, il, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo di accertare la fondatezza del proprio diritto nei confronti del diniego tacito dell'amministrazione resistente.

La Commissione, nella seduta del, ha accolto il ricorso, sospendendone comunque la decisione finale per invitare l'amministrazione a notificarlo ad eventuali controinteressati.

L'amministrazione resistente, con nota del, con riferimento alla documentazione richiesta ha comunicato di non avere individuato controinteressati e di possedere solo parte di essa, in particolare le pratiche dal in poi, essendo il precedente carteggio stato distrutto, come previsto, dopo cinque anni dallo sgombero.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Anche nella più recente sentenza n. 1896/2005, il Cons.di Stato ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso "si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, D.leg. 11 maggio 1999, n.

135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi.”

In particolare, con riferimento alla locuzione contenuta nel comma 7, art. 24, l. n. 241/90, a tenore della quale l'accesso ai dati sensibili e/o giudiziari deve essere garantito “(...) nei limiti in cui sia strettamente indispensabile (...)”, la Commissione osserva che il carattere della stretta indispensabilità dell'accesso con riferimento all'ostensione di un documento contenente dati giudiziari, va valutato dal destinatario della richiesta di accesso tenendo in considerazione il rilievo che la documentazione richiesta assume rispetto alla tutela in sede processuale che il richiedente intende attivare. In altri termini, un documento è “strettamente indispensabile” qualora costituisca una prova senza la quale il richiedente si troverebbe nell'impossibilità di tutelare adeguatamente i propri interessi.

Dunque, nel caso in esame, il diritto di difesa – nel bilanciamento degli interessi contrapposti – è prevalente, quale diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.) e l'istante avrà diritto ad accedere alla documentazione rimasta in possesso dell'amministrazione resistente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 6)

Ricorrente:,,,
.....,,, elettivamente domiciliate
presso lo studio di Consulenza ragioniere

Contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione
provinciale del Lavoro

Fatto

Le sig. re,,,
.....,,, prestatrici d'opera presso
la s.c. a r.l., a seguito di un accertamento ispettivo hanno presentato,
in data e, istanza di accesso alle proprie dichiarazioni rilasciate agli
ispettori del Ministero del Lavoro, al fine di valutare l'esperibilità di eventuali iniziative
giudiziarie a tutela dei propri diritti ed interessi.

L'amministrazione, con nota del, ha accolto l'istanza di
accesso ai chiesti documenti, ma nella sola forma della presa visione.

Specifica, infatti, l'amministrazione in una successiva nota del
....., che l'esercizio nella sola forma della visione si fonda sul D.M. n. 757
del 1994, il quale stabilisce che "sono sottratti all'esercizio del diritto di accesso, sino alla
risoluzione dei relativi rapporti di lavoro, i documenti concernenti le notizie acquisite nel
corso dell'attività ispettiva attinenti a lavoratori", nonché in considerazione del fine
dell'istanza di accesso consistente nella verifica del contenuto delle dichiarazioni rese agli
ispettori, anche al fine di valutare eventuali iniziative giudiziarie da intraprendere a tutela dei
propri interessi giuridici.

Avverso il provvedimento di differimento le sig.re,,
.....,,
.....,, hanno presentato ricorso ai
sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed hanno chiesto alla scrivente Commissione di
ordinare all'amministrazione il rilascio di copia dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con nota del, ha specificato alla scrivente
Commissione di avere rilasciato il diritto di accesso nella sola forma della presa visione, al
fine di evitare che il datore di lavoro possa surrettiziamente acquisire le dichiarazioni rese dai
lavoratori agli ispettori. Infatti, sulla base di indizi, sussiste il fondato timore che l'istanza di
accesso sia stata guidata dal datore di lavoro per aggirare i divieti di cui all'art. 2, lett c) e art.
3 lett. c) del d.M. n. 757 del 1994.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Infatti, il sistema normativo vigente prima della riforma della l. n. 241/90 e del D.P.R. n.
352/92, operata dalla legge n. 15/05 e dal D.P.R. n. 184/06, consentiva di distinguere due modalità
di esercizio del diritto di accesso. In particolare, qualora tale diritto fosse contrapposto alla

riservatezza di terzi, si riteneva possibile il contemperamento consentendo la sola visione dei documenti ma non l'estrazione degli stessi.

Al riguardo, l'orientamento giurisprudenziale è stato piuttosto incerto; l'orientamento maggioritario formatosi nel vigore del D.P.R. n. 352/92 ha registrato decisioni in cui si è limitato l'accesso alla sola visione delle offerte tecniche (TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 29.11.2002, n. 1845; Cons. Stato, Sez. IV, 30/07/2002, n.4078), considerato che il testo dell'articolo 8, comma 5, D.P.R. n. 352/92, ciò stabiliva con riferimento al bilanciamento tra accesso e diritto alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese richiamandosi all'articolo 24 della l. n. 241/90.

Il mutamento normativo avutosi a seguito della legge n 15/2005 e del conseguente D.P.R. n. 184/2006 che ha sostituito il precedente, citato, testo regolamentare, ha imposto di riesaminare la questione. Invero, il limite contenuto nel citato articolo 8, comma 5, relativo alla sola presa visione, non compare più nel testo regolamentare del 2006; l'articolo 10 del D.P.R. n. 18/2006 (disciplina dei casi di esclusione) rinvia all'articolo 24 puramente e semplicemente. Tale ultima disposizione non opera più distinzioni tra presa visione ed estrazione di copia, inserendo, al contrario, un comma finale (il settimo), in cui si prevede che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici; tale disposizione consente di ritenere superato il citato orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l'accesso alla sola visione. Se così è, allora, non sussistono più ragioni per escludere l'estrazione di copia dei documenti richiesti ed offerti in sola visione all'odierno ricorrente.

Ed invero già in precedenza era stato rilevato che le modalità di esercizio del diritto di accesso non possono ritenersi scindibili nella sola visione del documento e/o nella estrazione di copia dello stesso; ciò perché, qualora si ritenesse di far prendere visione del documento all'accedente (senza consentirgli l'estrazione di copia) non si darebbe soddisfazione all'interesse del richiedente l'accesso (che deve poter disporre del documento cui abbia richiesto di accedere) e al tempo stesso si pregiudicherebbe la riservatezza del terzo (persona fisica e/o giuridica che sia), atteso che anche dalla sola presa visione l'accedente può venire a conoscenza di elementi idonei a ledere la *privacy* altrui.

In tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 14/11/2003, n.7296 secondo cui: "L'art. 25 comma 1, L. n. 241 del 1990, il quale stabilisce che « il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge », prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe od eccezioni di sorta, donde il diritto di accedere agli atti amministrativi non può consistere nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quello di estrazione non sarebbe

idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello alla riservatezza dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello alla difesa del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico" (analogamente T.A.R. Marche, 14/11/2003, n.1341).

Pertanto, trattandosi di documenti già riconosciuti accessibili, nulla vieta che l'interessata ne possa ottenere copia.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale del lavoro di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 7)

Ricorrente:

contro

Resistente: Procura della Repubblica di

Fatto

A seguito di furto con scasso, avvenuto nel, nell'abitazione di, insegnante elementare, è stato iniziato procedimento penale, conclusosi con provvedimento di archiviazione.

Il sig. espone che, anche a seguito di successive vicende, l'..... ha chiesto di poter accedere ad alcuni documenti del procedimento penale suddetto n. /, e, come risulta da indicazioni anonime a pennarello apposte alla sua domanda di accesso, i documenti stessi non sono stati rinvenuti nel fascicolo giacente nell'archivio; il il ricorrente ha, di conseguenza, inoltrato denuncia di smarrimento dei documenti e il ha

presentato, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, istanza di accesso ai documenti “smarriti” di cui al citato fascicolo del procedimento n. /

Non avendo ottenuto risposta, avverso il diniego di accesso il ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Come è noto, la domanda di accesso a documenti amministrativi, nel disegno della l. 7 agosto 1990 n. 241, è ammissibile solo se ha ad oggetto documenti ed attività qualificabili come amministrative, quantomeno in senso oggettivo e funzionale, anche se espresse mediante atti di diritto privato; all’opposto, non è ammissibile la domanda di accesso agli atti processuali ed a quelli espressione della funzione giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello *ius dicere*, purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi.

Nel caso in esame la richiesta di accesso riguarda documenti inseriti in un fascicolo riguardante un procedimento penale, e, dunque, documenti che, per la loro funzione, correlata all’esercizio dell’azione penale, non sono riferibili sotto alcuna prospettiva all’esercizio della funzione amministrativa, con conseguente inapplicabilità della normativa generale sull’accesso ai documenti di cui alla legge n. 241 citata (C. Stato, sez. IV, 22-06-2004, n. 4471).

Il ricorso del sig. è, pertanto, inammissibile .

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 8)

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

Fatto

Alla sig.ra in data è stato notificato un verbale di accertamento per infrazione al codice della strada. Il successivo l'odierna ricorrente ha proposto ricorso al Prefetto competente chiedendo contestualmente l'accesso all'ordinanza emessa dall'amministrazione resistente il e concernente una identica fattispecie con lo stesso oggetto e tra le stesse parti. Tale ordinanza, pur essendo stata emessa nei confronti della sig.ra, non è mai stata alla stessa notificata. Essendo trascorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso senza alcun riscontro da parte della prefettura, la ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data, chiedendo l'accertamento del diritto ad accedere al documento detenuto dall'amministrazione resistente.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Posta l'indubbia legittimazione della ricorrente ad accedere al documento richiesto - atteso che trattasi di provvedimento emesso nei confronti della ricorrente medesima - il silenzio serbato dall'amministrazione si palesa illegittimo. Considerata la prospettazione effettuata dalla ricorrente, invero, l'ordinanza di archiviazione non esibita costituisce documento rilevante ai fini dello svolgimento delle argomentazioni difensive in merito alla nuova infrazione contestata alla

Pertanto, non ravvisandosi nel caso in esame fattispecie di esclusione dell'accesso, quest'ultimo deve essere consentito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 9)

Ricorrente:

contro

Resistente : Ministero della Difesa

Fatto

Con istanza di accesso in data, la sig.ra ha chiesto al Direttore Generale per il Personale Civile presso il Ministero della Difesa di “prendere visione ed avere copia di tutti gli atti del procedimento” che hanno comportato la modifica di una graduatoria concorsuale penalizzandola.

La ricorrente, infatti, aveva partecipato al percorso formativo per il passaggio, all'interno dell'area funzionale .., dalla posizione economica ... alla posizione economica

A seguito della riformulazione della graduatoria finale, veniva portata dal al posto.

Avverso il silenzio serbato sull'istanza , la sig.ra ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L'interessata ha diritto di accedere alla documentazione richiesta.

Infatti, la sig. ha partecipato alla suddetta procedura concorsuale, si è utilmente collocata in graduatoria ed è stata poi penalizzata dalla riformulazione della graduatoria stessa : sussiste, quindi, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/1990, il diritto di accesso ai documenti richiesti.

Si rileva, peraltro, che, la ricorrente, a seguito del decreto del Ministero della Difesa in data di riformulazione della graduatoria, è risultata collocata dopo il sig. (che e' risultato in possesso di un titolo di preferenza).

E' necessario quindi comunicare il ricorso al controinteressato sig. , affinché possa presentare a questa Commissione , nei successivi quindici giorni, le sue eventuali controdeduzioni.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita il Ministero della Difesa a provvedere alla comunicazione del ricorso al controinteressato nei modi di legge.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 10)

Ricorrente:, rappresentata e difesa dall'avv. ed elettivamente domiciliata presso lo studio sito in

Contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione del Lavoro,.....

Fatto

La sig....., dipendente della societàs.p.a., ha presentato in data istanza di accesso alla Direzione Provinciale del Lavoro di, avente ad oggetto la dichiarazione rilasciata dalla medesima nel corso di un accertamento ispettivo effettuato presso la società su indicata.

L'amministrazione, con nota del, pervenuta all'odierna ricorrente in data....., ha differito l'accesso al verbale contenente la predetta dichiarazione al momento di conclusione degli accertamenti ispettivi, atteso che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990, l'estrazione di copia della dichiarazione potrebbe gravemente ostacolare o compromettere lo svolgimento ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Prosegue la Direzione provinciale del Lavoro affermando che, ai sensi dell'art. 8, comma 5 lett. c) del d.P.R. n. 352 del 1992, sono esclusi dal diritto di accesso gli atti relativi a fatti che possono configurare illeciti penali oggetto di informativa all'Autorità Giudiziaria.

Infatti, tali atti, ai sensi dell'art. 329 del c.p.p., sono coperti da segreto istruttorio fino al momento di chiusura delle indagini preliminari.

Avverso il provvedimento di differimento la sig.ra....., tramite il proprio legale rappresentante avv....., ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio del documento richiesto.

Specifica la sig.ranell'odierno ricorso che l'istanza di accesso è volta a conoscere se il contenuto del verbale corrisponde effettivamente alla dichiarazione resa agli ispettori del Lavoro.

Diritto

L'amministrazione per non compromettere il buon andamento dell'attività amministrativa ha differito, fino alla conclusione delle verifiche ispettive, l'accesso alla dichiarazione resa dall'odierna ricorrente agli ispettori del lavoro, ai sensi del testo dell'articolo 24, comma 6, della legge antecedente alle riforme del 2005; ed ha fatto presente che qualora dalle indagini compiute dagli ispettori del lavoro dovessero emergere ipotesi di reato, i relativi documenti sarebbero sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'articolo 329 c.p.p.

La normativa attualmente vigente stabilisce che le amministrazioni possono sottrarre all'accesso temporaneamente o definitivamente i documenti in loro possesso, qualora i medesimi rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 24, commi 1 e 6, della legge n. 241 del 1990 e nei casi contemplati dai regolamenti adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. n. 352 del 1992, e, dunque, per il Ministero del Lavoro il D.M. 4 novembre 1994, n. 757. Il decreto citato sottrae, temporaneamente all'accesso i documenti individuati all'art. 2 per ragioni di tutela del diritto alla riservatezza di persone fisiche; ipotesi quest'ultima non applicabile al caso in esame, atteso che la dichiarazione contenuta nel verbale oggetto dell'istanza è stata resa dallo stesso istante.

Nel caso in cui la dichiarazione dovesse integrare una notizia di reato, l'art. 24, comma 1, legge n. 241 del 1990, così come modificato dalla legge n. 15 del 2005, prevede l'esclusione dal diritto di accesso "dei documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24/10/77 n. 801 e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo".

L'art. 329 c.p.p. segretando gli atti di indagine che siano posti in essere dal pubblico ministero ovvero dalla polizia giudiziaria, quali gli ispettori del lavoro, rientra tra i casi di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge.

Infatti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 "gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio a cui sono destinati, e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria"; in tale senso la giurisprudenza ha stabilito che "l'ispettorato del lavoro è organo della pubblica amministrazione ed ha poteri di ispezione e di vigilanza; pertanto sono attribuite agli ispettori del lavoro funzioni di polizia non solo amministrativa, ma anche giudiziaria quali l'accertamento del reato commesso" (Cass. pen. IV, 17 febbraio 1983, n. 1481).

In tale ultima ipotesi l'interessato potrà, se del caso, chiedere visione e copia degli atti al pubblico ministero titolare delle indagini, ai sensi dell'art. 116 c.p.p., competendo

solo all'autorità giudiziaria penale valutare se consentire o meno all'interessato la visione di atti coperti da segreto istruttorio.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990. n. 241, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Provinciale dl lavoro – Servizio Ispezione del Lavoro di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 11)

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Comando Regione Carabinieri – SM Nucleo Relazioni con il Pubblico,

FATTO

Il sig., a seguito della comunicazione di avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, con istanza del, ha chiesto di potere accedere ai documenti del fascicolo, anche al fine di potere presentare eventuali memorie ed osservazioni.

L'amministrazione, con provvedimento del, ha consentito l'accesso nella sola forma della presa visione, senza estrazione di copia e senza concedere la possibilità di prendere appunti, al fine di tutelare il diritto alla riservatezza di terzi.

Avverso il provvedimento limitativo delle modalità di esercizio del diritto di accesso, il sig., ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio del documento richiesto.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Infatti, il sistema normativo vigente prima della riforma della legge n. 241 del 1990 e del d.P.R. n. 352 del 1992, operata dalla legge n. 15 del 2005 e dal d.P.R. n. 184 del 2006, consentiva di distinguere due modalità di esercizio del diritto di accesso. In particolare, qualora tale diritto fosse contrapposto alla riservatezza di terzi, si riteneva possibile il contemperamento consentendo la sola visione dei documenti ma non l'estrazione degli stessi.

Al riguardo, l'orientamento giurisprudenziale è stato piuttosto incerto; l'orientamento maggioritario formatosi nel vigore del d.P.R. n. 352/92 ha registrato decisioni in cui si è limitato l'accesso alla sola visione delle offerte tecniche (TAR Emilia-Romagna, Sez. I, 29.11.2002, n. 1845; Cons. Stato, Sez. IV, 30/07/2002, n. 4078), considerato che il testo dell'articolo 8, comma 5, D.P.R. n. 352/92, ciò stabiliva con riferimento al bilanciamento tra accesso e diritto alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese richiamandosi all'articolo 24 della legge n. 241/90.

Il mutamento normativo avutosi a seguito della legge n. 15 del 2005 e del conseguente d.P.R. n. 184 del 2006 che ha sostituito il precedente, citato, testo regolamentare, ha imposto di riesaminare la questione. Invero, il limite contenuto nel citato articolo 8, comma 5, relativo alla sola presa visione, non compare più nel testo regolamentare del 2006; l'articolo 10 del d.P.R. n. 184 del 2006 (disciplina dei casi di esclusione) rinvia all'articolo 24 puramente e semplicemente. Tale ultima disposizione non opera più distinzioni tra presa visione ed estrazione di copia, inserendo, al contrario, un comma finale (il settimo), in cui si prevede che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici; tale disposizione consente di ritenere superato il citato orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l'accesso alla sola visione. Se così è, allora, non sussistono più ragioni per escludere l'estrazione di copia dei documenti richiesti ed offerti in sola visione all'odierno ricorrente.

Del resto già in precedenza era stato rilevato che le modalità di esercizio del diritto di accesso non possono ritenersi scindibili nella sola visione del documento e/o nella estrazione di copia dello stesso; in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 14/11/2003, n. 7296 secondo cui: "L'art. 25 comma 1, legge n. 241 del 1990, il quale stabilisce che « il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge », prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe od eccezioni di sorta, donde il diritto di accedere agli atti amministrativi non può consistere nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento. Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quello di estrazione non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei

confliggenti interessi in gioco: non quello - alla riservatezza - dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello - alla difesa - del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico" (analogamente T.A.R. Marche, 14/11/2003, n. 341).

Pertanto, trattandosi di documenti già riconosciuti accessibili, nulla vieta che l'interessato ne possa ottenere copia.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando Regione Carabinieri – SM Nucleo Relazioni con il Pubblico, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 12)

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno-Prefettura di

Fatto

Il sig., titolare dell'istituto di vigilanza in, si vedeva notificare in data una lettera della prefettura di con la quale gli si contestavano alcune irregolarità nella gestione dell'istituto medesimo, invitandolo al contempo ad eliminarle, pena la revoca della licenza per l'esercizio dell'attività. Considerata la genericità degli addebiti mossi al ricorrente, lo stesso, in data, inoltrava all'amministrazione richiesta di accesso ai documenti del

procedimento sanzionatorio aperto nei suoi confronti al fine di sanare le eventuali irregolarità e comunque per svolgere le proprie difese in merito alla vicenda contestatagli. Con provvedimento del, pervenuto al ricorrente il successivo, l'amministrazione negava l'accesso in quanto i documenti richiesti rientrerebbero a dire dell'amministrazione tra quelli esclusi in quanto consistenti in relazioni della polizia e/o dei carabinieri. Contro tale provvedimento, in data, il ricorrente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento in quanto il procedimento aperto nei suoi confronti parteciperebbe delle caratteristiche del procedimento sanzionatorio amministrativo e non penale.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Posta l'indubbia legittimazione del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti – trattandosi di accesso partecipativo ai sensi dell'articolo 10, l. n. 241/90 – il diniego opposto dall'amministrazione appare privo di fondamento. Invero, le norme richiamate dall'amministrazione per motivare il diniego del, non possono ritenersi applicabili a procedimenti aventi di natura sanzionatoria, ma sostanzialmente amministrativa e non penale. Nel caso di specie, la misura prospettata al ricorrente in caso di mancato adeguamento alle contestazioni a lui rivolte, consiste nella revoca della licenza a suo tempo rilasciata al ricorrente medesimo. Trattasi, dunque, di procedimento amministrativo di secondo grado preordinato ad una riponderazione dell'assetto di interessi posti alla base della licenza in questione, alla luce di rinnovati elementi di fatto e di opportunità.

In fattispecie come questa la giurisprudenza, peraltro richiamata nell'atto introduttivo del presente procedimento, è pacifica nel ritenere che non sussistano valide ragioni per escludere l'accesso. Tra le altre si ricordano Cons. Stato, Sez. IV, 20/05/1996, n.665, secondo cui: "La mera inerenza degli atti richiesti ad indagini di polizia - per giunta funzionale ad un procedimento sanzionatorio a carattere amministrativo, e non penale - non vale a sottrarre la relativa documentazione al diritto di accesso"; e, più di recente, T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, 14/11/2002, n.4954, in cui si afferma: "La mera trasmissione degli atti oggetto della domanda di accesso al giudice penale, ma non acquisiti da quest'ultimo a seguito di un provvedimento di sequestro, è circostanza inidonea ad ingenerare in capo all'amministrazione uno specifico obbligo di segretezza e, di riflesso, ad escludere o limitare la facoltà per i soggetti interessati di averli in visione; ed invero, la mera inerenza degli atti richiesti in visione ad indagini di polizia, funzionali ad un procedimento sanzionatorio a carattere amministrativo, non vale a sottrarre la relativa documentazione al diritto di accesso"; (nella fattispecie, il tribunale ha ritenuto che il soggetto

denunciato all'autorità giudiziaria per aver realizzato una costruzione edilizia senza la prescritta concessione ha diritto di prendere visione dei verbali redatti dai vigili urbani in occasione del sopralluogo che ha dato origine alla denuncia).

Per tali motivi si ritiene che il diniego opposto dall'amministrazione sia illegittimo e che, pertanto, il ricorrente abbia diritto di accedere alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 13)

Ricorrente: Sig.

Contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa-

Fatto

Il Sig., in data ha presentato richiesta di accesso alle controdeduzioni formulate dalla ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal stesso avverso la sua mancata promozione al grado di maggiore della

Tale richiesta, con nota recante la stessa data (.....), è stata inoltrata anche al Ministero della Difesa, quale dicastero competente ad istruire il rimedio giustiziale alternativo a quello giurisdizionale.

Quest'ultimo è rimasto silente, mentre la, con nota del, ha negato l'accesso motivando nel senso che il procedimento di decisione del ricorso al Capo dello Stato sarebbe interamente disciplinato dal d.P.R. n. 1199/1971 e che ad esso non si applicherebbero i principi e gli istituti contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241.

Sia contro il silenzio del Ministero che contro la nota espressa di diniego della, il Sig. ha presentato in data ricorso a questa Commissione, chiedendo di dichiarare l'illegittimità del comportamento delle amministrazioni resistenti e di ordinare l'esibizione dei documenti richiesti. A seguito della proposizione di tale ricorso, deciso da questa Commissione in data sotto forma di parere per questione di successione di leggi nel tempo, il, avendo ottenuto copia non integrale del richiesto verbale ripresentava istanza di accesso all'amministrazione in data specificando di voler ottenere copia del verbale senza alcun *omissis*. La, con nota del successivo, confermava il proprio diniego, affermando di aver già dato riscontro alla richiesta ostendendo copia del verbale; quest'ultimo, allegato dall'odierno ricorrente, in effetti non consente di acquisire elementi in ordine alle valutazioni svolte dalla Commissione esaminatrice sugli altri candidati, essendo le relative parti tutte coperte da *omissis*.

Avverso l'ultimo diniego il in data ha presentato ricorso a questa Commissione, che in data, avendo rilevato la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione nelle persone dei candidati cui si riferiscono le valutazioni espresse nel verbale oggetto della richiesta di accesso, ha ordinato all'amministrazione di comunicare il gravame ai controinteressati. L'amministrazione ha assolto l'incombente, comunicando alla scrivente Commissione in data anche le opposizioni manifestate dai controinteressati stessi.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Nessun dubbio, infatti, ha manifestato la stessa amministrazione in punto di legittimazione attiva all'accesso da parte dell'odierno ricorrente, come dimostra l'esibizione dei verbali della commissione esaminatrice al, Ciò che viene portato all'esame di questa Commissione col presente gravame attiene alle modalità di esercizio del diritto di accesso nel caso in cui il documento oggetto della richiesta contenga dati personali relativi a terze persone.

L'accorgimento utilizzato dall'amministrazione e consistente nel coprire con *omissis* le parti di documento contenenti dati di terzi, non può essere condivisa.

Nel caso in cui, invero, l'accesso contrasti con l'interesse alla riservatezza di terzi, il comma 7 dell'articolo 24, l. n. 241/90 propende per la soluzione che privilegia l'accesso, a maggior ragione quando il conflitto si instaura tra diritto di accesso e documenti contenenti dati comuni e non sensibili, giudiziari e/o supersensibili relativi a terzi. Nel caso di specie, pertanto, il ricorrente ha

diritto di prendere visione dei documenti richiesti con particolare riferimento a quelle parti esibite parzialmente dalle quali possano ricavarsi gli elementi di giudizio della Commissione esaminatrice posti a fondamento della valutazione degli altri candidati.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e respinge le opposizioni dei controinteressati; e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 luglio 2007

II PRESIDENTE

Ricorso n. 14)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Marina Militare – Centro Selezione Volontari di

Fatto

Il Sig. con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data - avendo partecipato ad un concorso per titoli ed esami, per la nomina di ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto - ha richiesto alla Marina Militare – Centro Selezione Volontari di, il rilascio di vari documenti, tra cui, in particolare, i messaggi trasmessi dal Centro di selezione ai comandi di appartenenza di controinteressati dichiarati “non idonei” all’esito della visita medica, nonché i messaggi trasmessi alle competenti C.M.O. M.M. territorialmente competenti, per informare tali enti di questi provvedimenti medico – legali.

La suddetta istanza di accesso, relativamente a questa specifica documentazione richiesta, in data, è stata trasmessa d’ufficio per competenza dalla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa alla Marina Militare – Centro Selezione Volontari di

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla propria istanza, il signor ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di disporre che l'amministrazione gli consenta l'accesso.

Diritto

Il ricorso non si ritiene fondato, per i seguenti motivi.

In via preliminare, la scrivente Commissione non ritiene sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia dei provvedimenti medico-legali di idoneità dei due soggetti controinteressati, essendo il signor stato dichiarato idoneo nella medesima procedura concorsuale.

In ogni caso, la legge n. 241 del 1990, così come novellata, nei procedimenti selettivi esclude l'accesso a questa tipologia di documenti contenenti "informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi", art. 24, comma 1, lett. d) e al comma 7 dispone che "nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale", vale a dire quando "la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile".

Anche nella più recente sentenza n. 1896/2005, il Consiglio di Stato ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso "si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, D.leg. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi."

Pertanto, il ricorso del signor non può essere accolto, oltre per carenza d'interesse, anche perché non si comprendono le ragioni poste a fondamento della suddetta istanza di accesso, né tanto meno si rileva il carattere della stretta indispensabilità dell'accesso ai documenti richiesti - intesa quale prova senza la quale il richiedente si troverebbe nell'impossibilità di tutelare adeguatamente i propri interessi - con riferimento all'ostensione degli stessi, contenenti dati sensibili.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 15)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

Fatto

Il Sig., in qualità di candidato al concorso per la nomina di in servizio permanente nel ruolo speciale del, non avendo superato le prove scritte dello stesso concorso, in data, con istanza di accesso ha richiesto al Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, di potere accedere a diversi documenti, per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

L'amministrazione, con nota dell', ha negato l'accesso alla richiesta di avere copia di tutti gli atti di correzione (verbali e schede) degli elaborati scritti degli altri candidati, risultati idonei, nonché della copia della graduatoria provvisoria degli stessi.

Pertanto, il signor, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, ha presentato ricorso alla Commissione contro il diniego al richiesto accesso.

Successivamente, con nota del, l'amministrazione ha consentito all'odierno ricorrente di acquisire la documentazione richiesta

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 16)

Ricorrente: Signori e

contro

Amministrazione resistente: Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore "....."
- "....."

Fatto

I signori, in qualità di componenti della rappresentanza sindacale unitaria dell'Istituto Statale d'Istruzione Secondaria Superiore "..... - "....." di (...), in data, hanno inoltrato al dirigente scolastico prof. la richiesta di acquisizione di copia del verbale della seduta del collegio dei docenti del, per acquisire elementi certi per espletare i doveri inerenti alla funzione sindacale della RSU.

Il dirigente scolastico, con provvedimento del, non ha concesso l'accesso al documento richiesto, perché lo stesso conterrebbe dati sensibili e non sarebbe ravvisabile la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale in capo agli istanti.

Contro il suddetto diniego, i signori e in data hanno presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché il richiesto accesso investe dati sensibili di terzi soggetti controinteressati, vale a dire i componenti del collegio dei docenti, ai quali lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del D.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 17)

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Istituto d'Istruzione Superiore "....." -
.....

FATTO

Il sig., docente di istruzione fisica presso l'Istituto d'Istruzione Superiore ".....", ha presentato, in data, istanza di accesso ai documenti di seguito indicati senza, tuttavia, specificare l'interesse sotteso alla richiesta:

1. allegato n. .. del collegio dei docenti del avente ad oggetto l'approvazione del POF anno scolastico-, condivisione ed approfondimento dei contenuti generali e specifici del POF e sua elaborazione finale;
2. verbale del consiglio d'istituto del, "nella sua completezza";
3. allegati al collegio dei docenti del

L'amministrazione, con nota del, ha comunicato all'istante che i documenti di cui al punto n. 1 sono stati affissi all'albo d'istituto dalla data della loro approvazione ed erano stati messi a disposizione del personale docente. L'istituto ha affermato, poi, che i documenti di cui al punto n. 3 sono allegati al POF ed al Contratto integrativo d'istituto; mentre, per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 2 l'amministrazione ha chiesto all'odierno ricorrente di specificare il significato dell'espressione "nella sua incompletezza".

In risposta alla nota su indicata, l'odierno ricorrente ha replicato, in data, che l'affissione all'albo d'istituto non preclude l'esercizio del diritto di accesso e che con la locuzione in questione si è inteso fare riferimento al documento valido, efficace ed integro.

Avverso il provvedimento di diniego tacito, il, ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio del documento richiesto.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, al fine di dimostrare la titolarità di un interesse giuridicamente rilevante, correlato agli atti di cui si chiedi l'esibizione, è necessario che la richiesta di accesso ai documenti sia motivata, ossia indichi i presupposti di fatto e dunque renda percepibile l'interesse specifico diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso (v. tra gli altri TAR Abruzzo L'Aquila, sez. I, 20 marzo 2007, n. 81).

Ma l'istanza di accesso del non specifica "l'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata", contenuta nel novellato art. 22 della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 18)

Ricorrente: Sig.

Contro

Amministrazione resistente: Autorità portuale di – Ufficio del Personale

Fatto

Il Sig., in data ha presentato richiesta di accesso tesa all'acquisizione di copia della pianta organica della sede distaccata di dell'amministrazione resistente. L'interesse alla conoscenza dei documenti richiesti viene fondato sulla considerazione che essendo risultato secondo in un precedente concorso per un posto di funzionario (area) ed essendosi dimesso il vincitore del concorso, il

posto in questione avrebbe dovuto essere assegnato al ricorrente. L'amministrazione invece, a dire del ricorrente, aveva assegnato il posto all' architetto

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta di accesso nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, il Sig. in data ha presentato ricorso a questa Commissione, che nella seduta del ha ordinato all'amministrazione di notificare il gravame alla controinteressata. A tanto ha provveduto l'amministrazione in data, trasmettendo nel contempo una nota difensiva in cui sostiene l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso presentato dal In particolare ritiene l'amministrazione che il ricorrente non sia titolare di situazione giuridica sufficientemente qualificata all'accesso anche in virtù del decorso di più di tre anni dalla conclusione del suddetto concorso.

Diritto

Il ricorso è fondato. In particolare, la circostanza che l'odierno ricorrente abbia preso parte alla selezione conclusasi con la nomina della controinteressata fa sì che l'accesso in questione sia da ritenere endoprocedimentale e, quindi, sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 10, l. n. 241/90. Tale ultima disposizione non richiede la titolarità in capo al richiedente di apposita situazione giuridicamente rilevante a sostegno della richiesta di accesso, considerandola implicita nel fatto della partecipazione procedimentale dell'accedente. Prive di pregio sono, pertanto, le considerazioni svolte sul punto dall'amministrazione nella nota difensiva da ultimo comunicata alla scrivente Commissione.

Riguardo poi all'attualità dell'interesse, contestata dall' amministrazione, va ricordato che, ai sensi dell' art. 22, comma 6, della legge n. 241/1990 il diritto d'accesso è esercitabile “ fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti ai quali si chiede di accedere”.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 luglio 2007

Il PRESIDENTE

Ricorso n. 19)

Ricorrente: dott.ssa

Contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il Sostituto Commissario della Polizia di Stato avendo subito un richiamo orale a conclusione di un procedimento disciplinare, per avere consentito che un dipendente intraprendesse il servizio con abiti civili non consoni alla circostanza, ha chiesto, dapprima in data, e successivamente in data, di potere accedere “ a tutti gli atti e/o documenti anche in forma anonima con apposizione di eventuali omissis, contenuti nei fascicoli relativi ai procedimenti disciplinari instaurati nei confronti di chi è stato ritenuto responsabile dell’episodio relativo al personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza –”.

Specifica la ricorrente che, poiché nella relazione dell’ispettore capo sulla base della quale è stato avviato il procedimento disciplinare nei confronti della ricorrente si fa riferimento, anche, all’abbigliamento di due agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza –, la medesima intende acquisire i documenti relativi ad analogo procedimento disciplinare al fine di curare e difendere i propri interessi giuridici. L’odierna ricorrente, in particolare, vuole verificare se i documenti possono esser utilizzati al fine di dimostrare il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

La Questura di – Ufficio Personale, con provvedimento del, ha negato l’accesso ai chiesti documenti per ragioni di tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali.

Avverso il provvedimento di diniego, la dott.ssa, ha presentato ricorso ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all’amministrazione l’esibizione ed il rilascio del documento richiesto.

L’amministrazione ha ribadito alla scrivente Commissione, con nota del, quanto già affermato nel provvedimento di diniego del

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

In primo luogo l'art. 12, comma 4, lett. b) stabilisce che al ricorso deve essere allegato il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione del silenzio rigetto. Nel caso in esame, l'amministrazione abbia negato l'accesso ai documenti richiesti sulla base del provvedimento del

Pertanto, l'allegazione del provvedimento impugnato sarebbe stata fondamentale poichè dalla motivazione apposta al medesimo la Commissione avrebbe potuto trarre utili elementi di giudizio in merito alla decisione sul ricorso stesso; ma tale allegazione non è stata effettuata.

In secondo luogo, è stata omessa la notificazione del ricorso ai controinteressati, pur nominativamente individuati; ciò in violazione dello stesso articolo 12 del d.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 20)

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Liceo ginnasio "....." di

Fatto

Il sig., coordinatore e rappresentante legale dell'organizzazione sindacale Gilda Nazionale degli insegnanti per la provincia di, ha presentato istanza di accesso, in data, al dirigente scolastico del Liceo ginnasio "....." di, avente ad oggetto il provvedimento mediante il quale il Consiglio di Istituto o altro organo collegiale hanno disposto l'utilizzo dei locali scolastici nonché il verbale della seduta nel corso della quale il Consiglio di Istituto o altro organo collegiale hanno deliberato il provvedimento richiesto.

Specifica l'odierno ricorrente che il provvedimento mediante il quale l'Istituto ha limitato l'uso dei locali scolastici alle OOSS ed in particolare alla Gilda Nazionale degli insegnanti, ad una sola volta l'anno, a titolo gratuito, e senza limitazioni a titolo oneroso, sarebbe illegittimo perché in contrasto con le norme relative alle disposizioni sindacali di cui al D.L.gs. n. 165 del 2001 ed al vigente CCNL. Il sig. ha poi eletto il proprio domicilio presso l'avv. di presso il quale chiede che l'amministrazione invii i documenti richiesti.

L'amministrazione, con note del ... e, ha comunicato le date e gli orari nei quali l'odierno ricorrente avrebbe potuto ritirare le copie, previo rimborso del costo di riproduzione mediante apposizione di marche da bollo, del solo atto deliberativo del Consiglio d'Istituto, mentre ha negato l'accesso al verbale della seduta nel corso della quale l'organo collegiale ha deliberato il provvedimento in esame.

L'odierno ricorrente ha, successivamente, richiesto all'amministrazione di inviare le copie presso il domicilio eletto presso il legale rappresentante con spedizione a carico del ricevente nonché la quantificazione dell'importo dei costi di riproduzione al fine di potere provvedere al necessario versamento.

Avverso il provvedimento di diniego il sig. ha presentato ricorso, l'....., ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di riesaminare il provvedimento dell'amministrazione.

L'amministrazione, con nota del, ha, sostanzialmente ribadito quanto affermato nelle note del e

Diritto

L'amministrazione ha concesso l'accesso al provvedimento con il quale ha disposto l'utilizzo dei locali scolastici, senza esprimersi circa l'invio dei documenti presso il legale rappresentante, mentre ha negato, senza apporre alcuna motivazione, l'accesso al verbale della seduta nel corso della quale sono state stabilite le predette limitazioni.

A tal proposito si rileva che l'odierno ricorrente quale coordinatore e legale rappresentante della OS Gilda per la provincia di è titolare di un interesse giuridicamente rilevante, concreto ed effettivo, quale quello all'esercizio delle libertà sindacali, al quale il diritto di riunione è riconducibile. Al riguardo la giurisprudenza ha, infatti, ritenuto che le OOSS hanno diritto di accedere ai documenti "solo per la salvaguardia dell'interesse indifferenziato delle categorie rappresentate, consistente nell'esplicazione delle cosiddette libertà sindacali, ma giammai per la tutela degli interessi propri dei singoli associati" (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 09 giugno 2005 n. 1165).

L'odierno ricorrente ha, dunque, diritto di potere accedere anche al verbale della seduta del Consiglio d'Istituto.

Si osserva, tuttavia, che le modalità di accesso conseguenti all'esercizio del relativo diritto, consistono nel recarsi presso l'amministrazione che custodisce i documenti per prenderne visione od estrarne copia (art. 25 della legge n. 241 del 1990). Questa Commissione, in precedenza, ha avuto modo di stabilire che l'art. 25 della legge n. 241 del 1990, deve essere interpretato nel senso che tra le modalità di esercizio di tale diritto rientra non solo l'esame e l'estrazione di copia dei documenti, ma anche la possibilità di usufruire di eventuali attività strumentali dell'amministrazione richiesta, tese ad agevolare l'esercizio del diritto di accesso, quali la trasmissione dei documenti al domicilio dell'interessato che ne faccia richiesta.

La stessa Commissione, tuttavia, ha affermato che il soddisfacimento di tale interesse dell'istante è subordinato alla presenza di obiettive, apprezzabili e documentate difficoltà del richiedente, tali da impedire anche l'utilizzo di un delegato per potere materialmente prendere visione e/o estrarre copia dei documenti amministrativi.

Nel caso in esame, però, il sig. non ha manifestato la sussistenza di circostanze tali da costituire un obiettivo ostacolo all'esercizio del diritto di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il dirigente scolastico del Liceo ginnasio "....." di, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 21)

Ricorrente:

Contro

Amministrazione Resistente: Ordine degli Architetti Pianificatori , Paesaggisti e Conservatori di

Fatto

In data, l'architetto ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di

di accedere alla “delibera del Consiglio dell'Ordine del - verbale n., redatto e depositato al protocollo dal Segretario verbalizzante, di nomina componenti della Commissione Parcelle attualmente in carica”.

La richiesta è motivata per “verificare eventuali differenze tra i due verbali compilati per la nomina dei componenti e il funzionamento della commissione parcelle”.

Il Consiglio dell'Ordine, con nota in data, non ha negato l'accesso ma ha preteso, per la consegna della documentazione richiesta, il previo “versamento della somma di euro 50,00 quale contributo per spese e di euro 20,00 per diritti di accesso”.

Il sig. ritiene che la risposta del Consiglio dell'Ordine di fatto rappresenta un diniego di accesso e quindi, con atto in atto, ha proposto ricorso a questa Commissione sostenendo che i versamenti richiesti dal Consiglio dell'Ordine sono illegittimi.

Diritto

L'interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta infatti, come specificato nell'istanza, il sig., architetto, è interessato a verificare il corretto funzionamento della commissione parcelle .

Sussiste, quindi, ai sensi dell'art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti richiesti non essendoci ragioni ostative ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

L'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, intitolato “*Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi*” dispone che “*il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura*”.

Alla luce di tale disposizione , con la quale si sottolinea che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché gli eventuali diritti di ricerca e di visura , il previo “versamento della somma di euro 50,00 quale contributo per spese e di euro 20,00 per diritti di accesso” appare eccessivo anche in considerazione del documento richiesto (un verbale del Consiglio).

Come più volte affermato da questa Commissione, l'art. 25, comma 1, della legge 241/90 stabilisce il principio della gratuità del diritto di accesso precisando, peraltro, che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione. Il diritto di accesso è, pertanto,

esercitabile soltanto a mezzo di rimborso delle spese di riproduzione del documento, la cui misura è stabilita dalle singole amministrazioni, sulla base, nei casi in cui è applicabile, della direttiva prot. UCA n. 27720/928/46 del 19 marzo 1996.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, pertanto, invita il responsabile per l'accesso ad adottare una decisione espressa sull'istanza in esame.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 22)

Ricorrente:

contro

Resistente : Fondazione IRCCS "Ospedale e"

Fatto

Con istanza di accesso in data, il dott., in qualità di giornalista nonché di direttore di una testata, ha chiesto al Responsabile Affari Generali e Legali della Fondazione IRCCS "Ospedale e" di avere copia dei nominativi dei beneficiari di incarichi di consulenza (e relativi importi) affidati dalla Fondazione indicata in epigrafe nel e nel, nonché di conoscere l'esatto importo di eventuali contributi in denaro all'Associazione amici del donatori di sangue.

La Fondazione resistente, in data, pur rispondendo di non essere giuridicamente tenuta a concedere l'accesso al richiedente, ha affermato comunque che non erano stati instaurati rapporti di consulenza di alcun genere, comunicando altresì alcune cifre per rispondere alle richieste del ricorrente.

Avverso la risposta dell'Amministrazione, intesa quale diniego, il dott. ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorrente non ha diritto di accedere alla documentazione richiesta.

Infatti, la lett. b) del primo comma, dell'art. 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente, dispone che per "interessati", devono intendersi "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Invero, il sig. non ricopre tale condizione avendo motivato la sua istanza di accesso (indirizzata all'avv. e p.c. alla dott.ssa) affermando "la suddetta richiesta è inoltrata ai fini giornalistici e di pubblicazione".

Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il diritto di cronaca va distinto dal diritto di accesso, che, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha una sua disciplina specifica e richiede l'esistenza "di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (si è al riguardo affermato "che non è configurabile il diritto di accesso previsto dall'art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241 ai dati dello stato civile mediante rilascio di appositi elenchi di matrimonio, di nati e di defunti al fine di darne notizia sulla stampa quotidiana" : C. Stato, sez. V, 23-01-1998, n. 99).

Inoltre, il terzo comma dell'art. 24 L. 241/1990 dispone che "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni", e tale sembra essere invece la finalità del ricorrente.

In tal senso, si veda anche la decisione del Consiglio di Stato, sez VI, 3.11.2000, n. 5930, secondo cui la richiesta di accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/1990 è legittima se fondata su interesse personale e concreto e non per mera curiosità.

La situazione soggettiva e le finalità prospettate dal ricorrente non sono quindi idonee a legittimare l'accesso.

Si rileva, peraltro, che la Fondazione suddetta risulta aver fornito comunque al ricorrente le informazioni richieste.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 23)

Ricorrente: dr.

Contro

Amministrazione resistente: S.p.a.

Fatto

Il dr. nell'anno ha presentato richiesta di accesso alla società resistente tesa ad ottenere la documentazione relativa alla propria domanda di ammissione alle agevolazioni per il lavoro autonomo di cui al d. lgs. n. 185/00.

In particolare e richieste di accesso di cui sopra sono state inoltrate dal ricorrente in un primo momento il e, successivamente, il dello stesso anno. Nessuna risposta è stata fornita dalla società nei trenta giorni successivi, pertanto avverso il silenzio così formatosi, il dr ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, recante la data del e spedito in data

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, considerato che oggetto dell'impugnativa è il silenzio formatosi, al più tardi, il e che il ricorso è stato spedito a distanza di più di un anno, tale termine è ampiamente decorso, e pertanto il gravame deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera a) del citato regolamento governativo.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

Roma, 9 luglio 2007

II PRESIDENTE

Ricorso n. 24)

Ricorrente: Dr.ssa

Contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia-.....

Fatto

La dr.ssa, con richiesta di accesso datata, chiedeva all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti del procedimento con cui il Ministero aveva provveduto a revocare l'incarico di dirigente presso l'ufficio del Giudice di pace di alla dr.ssa per conferirle altro incarico presso il Tribunale della stessa città.

L'odierna ricorrente motivava la richiesta con la considerazione di essere stata a sua volta destinataria di analogo provvedimento di revoca anticipata dell'incarico dirigenziale da parte del Ministero con successiva assegnazione presso un ufficio sito in una città diversa da quella in cui svolgeva le proprie funzioni (dal Tribunale in al tribunale di). La vicenda, che ha già avuto due sviluppi contenziosi, uno dinanzi al giudice del lavoro ed un altro in conseguenza della presentazione di ricorso straordinario al Capo dello Stato (entrambi ancora pendenti), ha portato in data l'amministrazione a negare l'accesso, ritenendo la richiesta della ricorrente non adeguatamente motivata e comunque recessiva rispetto alle esigenze di riservatezza della controinteressata dr.ssa, anche in considerazione dell'inserimento dei documenti richiesti nel protocollo riservato a motivo di alcuni profili concernenti dati sensibili della controinteressata che, a giudizio dell'amministrazione, farebbero pendere il bilanciamento tra trasparenza e riservatezza a favore di quest'ultima.

Dal canto suo la dr.ssa, cui è stata comunicata la richiesta di accesso ed il presente ricorso, si è opposta con fermezza all'ostensione dei documenti in questione in quanto "collegati a vicende mie personali che involgono aspetti psicologici e professionali".

In data la dr.ssa ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendo di accertare la titolarità del diritto ad accedere ai documenti richiesti, facendo leva sull'essenzialità di tale acquisizione per poter dimostrare la disparità di trattamento operata nei suoi confronti attraverso la comparazione di due situazioni (la

propria e quella relativa alla controinteressata dr.ssa) a dire della ricorrente del tutto analoghe. La Commissione, in data, decideva il ricorso in questione accogliendolo. Successivamente, in data, l'amministrazione confermava il proprio diniego, motivando espressamente sulle argomentazioni svolte da questa Commissione nella citata decisione. Avverso tale ultimo provvedimento ricorre nuovamente la dr.ssa, con ricorso del

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso.

L'articolo 25 della legge n. 241/90, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 15 del 2005, stabilisce invero al comma 5 che contro le determinazioni di cui al comma 4 è dato ricorso unicamente al Tribunale amministrativo regionale. Tra le determinazioni di cui al comma 4, figura il provvedimento confermativo del diniego di accesso emesso dall'amministrazione a seguito di decisione di accoglimento del ricorso presentato dall'interessato alla scrivente Commissione in prima battuta; tale provvedimento confermativo del precedente diniego impugnato in sede giustiziale, pertanto, può essere oggetto di ricorso esclusivamente in sede giurisdizionale.

PQM

La commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Roma, 9 luglio 2007

II PRESIDENTE

Ricorso n. 25)

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

Il consigliere comunale ha richiesto una serie di documenti al Comune di A fronte del rigetto delle sue istanze, in data, si è rivolto alla Commissione, ai sensi dell'art. 25, l. n. 241/1990, presentando un ricorso.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dal ricorrente.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con l'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, si evince che questa Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati avverso determinazioni adottate da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, o ad esse equiparate.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, deve essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 26)

Ricorrente: ed

contro

Amministrazione Resistente: Comune di

Fatto

I sigg.ri ed , con ricorso in data , hanno chiesto a questa Commissione “ *di negare il diritto della sig.ra all’accesso agli atti per è causa e, conseguentemente ordinare al Comune di la revoca dell’autorizzazione alla sig.ra concernente l’accesso degli atti per cui è causa*”.

La sig. ra ha, infatti, chiesto al Comune di l’accesso a copia di tutti gli esposti presentati dai sig.ri; i sig. si sono opposti all’accesso perché gli esposti richiesti “*sicuramente non hanno natura di atto pubblico e/o amministrativo*”.

Con nota prot. il Comune di ha rigettato l’opposizione dei ricorrenti all’istanza di accesso presentata dalla sig.ra e i ricorrenti hanno impugnato tale determinazione.

Diritto

L’art. 25 , comma quarto della legge n.241/1990 dispone che “ *decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta , questa si intende respinta . In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale.....ovvero chiedere ...nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali , ...al difensore civico ...che sia riesaminata la suddetta determinazione . Qualora tale organo non sia stato istituito , la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore...*”.

La competenza riguardo gli atti delle amministrazioni comunali in materia di accesso è, quindi, del difensore civico e questa Commissione è incompetente a provvedere sulle determinazioni che consentono l’accesso adottate da un Comune.

P.Q.M.

La Commissione dichiara la propria incompetenza

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 27)

Ricorrente:

contro

Resistente : Ministero della Difesa

Fatto

Con due istanze di accesso inoltrate rispettivamente in data ed in data, il magg. ha chiesto al Direttore della ... Divisione del reparto della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa “chiarimenti e di ricevere copia della normativa in base alla quale il ... Reparto [della Direzione Generale per il Personale Militare] non ha dovuto o potuto collocar[lo] in aspettativa d'Ufficio per infermità nonostante formalmente richiesto dal Reparto Personale di e successivamente dalla Commissione Sanitaria di Appello”.

Successivamente, in data, il ricorrente ha notificato al Ministero della Difesa un atto di significazione per diffida all'adempimento e contestuale messa in mora.

Avverso il silenzio serbato sull'istanza, il magg. ha proposto in data ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

L'art. 25 della l. 7 agosto 1990 n.241, intitolato (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi) , comma quattro, dispone che “decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta” di accesso “questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare”ovvero, nello stesso termine di trenta giorni, rivolgersi, nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, a questa Commissione.

Considerato che l'ultima istanza di accesso è del , il ricorso proposto in data del è tardivo.

Peraltro, nel merito, la Commissione osserva che, con decisione in data, aveva accolto un ricorso del ricorrente riguardante proprio la sua vicenda di collocamento a riposo : in particolare, l'oggetto dell'accesso riguardava "la copia della nota di risposta, giunta all'Ispettorato per la Funzione Pubblica il" con la quale il Direttore Generale per il Personale Militare presso il Centro Direzionale Personale Militare ha fornito all'Ispettorato suddetto una dettagliata e motivata risposta in relazione al summenzionato collocamento a riposo del sig.

I chiarimenti sulla vicenda, di cui all'odierno ricorso, dovrebbero essere quindi già contenuti nel documento a suo tempo richiesto.

Per quanto riguarda invece la richiesta di "copia della normativa", si rileva che, ai sensi dell'art. 22 della citata legge n. 241 del 1990, la "normativa" non costituisce un documento amministrativo.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso .

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 28)

Ricorrente: e

contro

Amministrazione resistente: Comunità Montana

Fatto

I consiglieri e, con diverse e reiterate istanze, si sono rivolti al Presidente della Comunità Montana per ottenere della documentazione specifica in possesso dell'ente.

Non avendo ricevuto quanto richiesto, gli istanti in data, hanno presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dai ricorrenti.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con l'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, si evince che questa Commissione è competente a decidere sui ricorsi presentati avverso provvedimenti in materia di accesso emessi da amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, o a queste assimilate.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'ente locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, deve essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni della Comunità Montana non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 29)

Ricorrente:, rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente domiciliato presso lo studio e sito in via

Contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri – Reparto Territoriale di

Fatto

Il sig....., quale imprenditore addetto alla fabbricazione, detenzione e vendita di armi e materiali destinati all'equipaggiamento delle Forze armate, era titolare di apposita licenza ai sensi dell' 28 del T.U.L.P.S. e di licenza di porto d'armi per ragioni di difesa personale.

La Prefettura - Ufficio territoriale di Governo di ha negato il rinnovo delle licenze sulla base dell'esistenza di profili di inaffidabilità dell'odierno ricorrente, con provvedimenti del

Il provvedimento di diniego è stato impugnato presso le sedi competenti ed il relativo giudizio è tuttora in corso di svolgimento.

Parallelamente il sig. tramite il proprio legale rappresentante, con nota del....., ha chiesto all'amministrazione di potere accedere ai documenti, lettere, anche apocrife o anonime, rapporti di servizio e/o informative o qualunque altro documento non coperto da segreto istruttorio che riguardi le attività economiche dal medesimo svolte e/o la sua persona, ed in generale, di "tutta la documentazione presente presso il Reparto ed afferente il sig.....".

L'istanza delsegue una precedente del....., inviata al Comando CC Regione SM- Nucleo relazioni con il pubblico, con la quale il sig. ha chiesto di potere esercitare il diritto di accesso presso numerose Stazioni di CC, tra le quali anche il Comando Territoriale di, al fine di estrarre dai propri fascicoli personali copia delle ultime tre informative.

Il Comando Territoriale di, con nota del....., ha invitato il ricorrente a integrare la propria istanza indicando gli estremi dei documenti oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, nonché la specificazione dell'interesse connesso all'oggetto della richiesta.

Specifica il ricorrente nell'istanza del di non essere in grado di fornire ulteriori elementi, oltre quelli già indicati, utili per una esatta individuazione dei documenti; infatti, scopo della richiesta è proprio la conoscenza dei documenti posti a base del provvedimento di diniego dell'amministrazione al fine di valutarne il contenuto e, se necessario, fornire ulteriori elementi di valutazione, ovvero far valere le proprie ragioni nelle sedi opportune.

L'amministrazione, con nota del, ha negato l'accesso ai chiesti documenti atteso che, non essendo stati indicati gli estremi dei documenti oggetto

dell'istanza né gli elementi che ne possano consentire l'individuazione, non è possibile accertare la strumentalità dei documenti rispetto alla finalità dichiarata, la loro eventuale sottrazione all'accesso nonché la fondatezza dell'istanza stessa. Specifica, ancora, l'amministrazione che, qualora i documenti dovessero essere coperti dal segreto istruttorio, ai medesimi si applicherebbe la disciplina propria degli atti giudiziari di cui agli artt. 116 e 243 del c.p.p.

Avverso il provvedimento di diniego del....., il , tramite il proprio legale rappresentante avv. , ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio del documento richiesto.

Specifica il ricorrente, tramite il legale rappresentante, che i documenti oggetto dell'istanza di accesso sono quelli "prodotti nell'ambito dell'attività informativa delegata all'Arma dagli uffici amministrativi competenti al rilascio delle licenze" ed, in particolare i documenti sulla base dei quali "l'Amministrazione competente ha negato il rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale, nonché della licenza di cui all'art. 18 T.U.L.P.S."

La Regione Carabinieri – Reparto Territoriale di , ha inviato alla scrivente Commissione, in data..... , un'accurata nota con la quale descrive la vicenda che ha preceduto l'istanza di accesso del

In particolare, comunica l'amministrazione che il ricorrente, quale istante dei procedimenti di rinnovo delle licenze di cui all' art. 28 del T.U.L.P.S. e di porto d'armi per ragioni di difesa personale, respinti, poi, con i provvedimenti del, aveva già esercitato, in data presso la Prefettura di, l'accesso endoprocedimentale ai relativi documenti, tra i quali anche le informative rese dai Carabinieri – Reparto Territoriale di

Prosegue, poi, la nota affermando che, atteso che innanzi all'amministrazione pendono più procedimenti relativi all'odierno ricorrente, la medesima, sulla base dell'istanza, non è stata in grado di identificare i documenti oggetto di accesso.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'istanza di accesso del ha ad oggetto “documenti, lettere, anche apocrife o anonime, rapporti di servizio e/o informative o qualunque altro documento non coperto da segreto istruttorio che riguardi le attività economiche dal medesimo svolte e/o la sua persona” ed, in generale, di “tutta la documentazione presente presso il Reparto ed afferente il sig.....”.

Solo successivamente, ossia nell'odierno ricorso il sig. specifica che i documenti richiesti sono quelli “prodotti nell'ambito dell'attività informativa delegata all'Arma dagli uffici amministrativi competenti al rilascio delle licenze” ed, in particolare i documenti sulla base dei quali “l'Amministrazione competente ha negato il rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale, nonché della licenza di cui all'art. 18 T.U.L.P.S.”.

Poiché la Regione Carabinieri – Reparto Territoriale di detiene numerosi documenti relativi all'odierno ricorrente ed afferenti diversi procedimenti innanzi alla stessa pendenti, sarebbe stato opportuno specificare gli elementi sulla base dei quali individuare i documenti oggetto dell'istanza.

In tal senso la giurisprudenza ha stabilito che “l'onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di accesso non comporta la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo cui l'atto è indirizzato, così da mettere l'amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda ([Consiglio Stato , sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6441](#)).

Pertanto, non essendo stati specificati nell'istanza di accesso i documenti oggetto di istanza, il presente ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 30)

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Questura di

Fatto

Il medico capo della polizia di Stato, dirigente dell'ufficio sanitario provinciale della questura di, in data chiedeva all'amministrazione resistente di accedere a tutti gli atti detenuti dall'ufficio riguardanti la propria persona. Con nota del, l'amministrazione non concedeva l'accesso ritenendo la richiesta sfornita di motivazione e non supportata da un interesse giuridicamente rilevante. Avverso tale diniego, in data, la ha presentato ricorso alla scrivente Commissione lamentando l'illegittimità del diniego, considerato che i documenti richiesti riguardano direttamente la condotta personale e professionale dell'odierna ricorrente. In data l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Come è noto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti disciplina l'accesso c.d. esoprocedimentale, ovvero quell'accesso esercitato da un soggetto terzo rispetto al procedimento e/o ai documenti di cui si chiede l'ostensione. Nel caso di specie, viceversa, la ricorrente ha presentato istanza di accesso a documenti presumibilmente contenuti nel proprio fascicolo personale, rientrando così nel disposto di cui all'articolo 10 della l. n. 241/90 che fa riferimento all'accesso endoprocedimentale per il quale, a differenza del primo, non è richiesta alcuna motivazione ritenendosi l'interesse ad accedere implicito nella circostanza che i documenti oggetto della istanza sono ascrivibili direttamente al soggetto domandante.

La giurisprudenza amministrativa è costante e pacifica sul punto. Tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 24/05/1996, n.727: "Il diritto di accesso alla documentazione del fascicolo personale non

può essere escluso, nei confronti del pubblico impiegato che intenda procedere ad una ricognizione storica degli atti che lo riguardano, pur in assenza di un concreto ed immediato interesse alla verifica”; e, più di recente, T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 10/04/2003, n.3691: “Spetta al pubblico dipendente il diritto di accesso ai documenti che direttamente lo riguardano, compresi gli atti provenienti da terzi, come gli esposti riguardanti il comportamento del dipendente della p.a., i quali sono potenzialmente dotati di rilievo amministrativo nello svolgimento del rapporto di impiego, anche in quanto acquisibili al fascicolo personale”. Tale orientamento è stato riaffermato a più riprese anche dalla giurisprudenza della scrivente Commissione, attesa la pregnanza dell’interesse del dipendente a conoscere tutto ciò che è inserito nel proprio fascicolo personale.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 31)

Ricorrente: Col.

Contro

Amministrazione resistente: Comando interregionale carabinieri “.....”-Raggruppamento tecnico logistico amministrativo

Fatto

Il Col., in servizio presso l’ufficio centrale per del Ministero della difesa in data ha chiesto all’amministrazione resistente di poter accedere a numerosi documenti relativi alla vicenda di adesione alla convenzione energia-calore conseguente all’accordo stipulato nel tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Spa, funzionale ad assicurare il riscaldamento ai Comandi carabinieri

del e della, in quanto funzionario delegato a tali operazioni. La questione, approdata alla Corte dei Conti per valutare la sussistenza di un eventuale danno erariale nel, ha portato l'odierno ricorrente a formulare richiesta di accesso per ottenere la documentazione detenuta dall'amministrazione resistente. Quest'ultima, con nota in data, in considerazione dell'attività processuale in corso, ha chiesto alla competente procura regionale della Corte dei Conti, il nulla osta al rilascio dei documenti richiesti. Con nota del, il giudice contabile negava il richiesto nulla osta, affermando la non applicabilità del diritto di accesso alla documentazione relativa ad accertamenti in corso ad opera del giudice stesso. In data, pertanto, il col. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento e per l'effetto autorizzare l'amministrazione resistente al rilascio dei documenti richiesti. In data l'amministrazione resistente ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni.

Diritto

Nel merito il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Il procedimento di contestazione dell'addebito contabile, invero, è escluso dal diritto di accesso, come rilevato nella nota del della Corte dei Conti. In tal senso, T.A.R. Lazio, Sez. I, 27/04/1999, n.955, secondo cui: "Il destinatario di addebiti di natura contabile da parte del Procuratore regionale presso la Corte dei conti nella sua qualità di titolare del potere di promuovere il giudizio di responsabilità non ha titolo all'accesso agli atti relativi agli accertamenti svolti al fine della determinazione finale sulla promozione dell'azione di responsabilità oppure sull'archiviazione, in quanto i poteri del detto procuratore, sebbene afferiscano ad una fase antecedente all'instaurazione del giudizio vero e proprio, che inizia con l'atto di citazione, partecipano alla natura giurisdizionale del procedimento cui sono preordinati, al pari delle attività istruttorie previste nei giudizi penali, amministrativi o tributari".

Analogamente C. Conti, Sez. contr., 27/04/1999, n.24, in cui si è affermato: "Va escluso il diritto di accesso agli atti adottati dagli organi di controllo della Corte dei conti o da essi detenuti in relazione alla loro funzione, e ciò sia in relazione alle regole sulla partecipazione al procedimento amministrativo (in quanto non è consentita l'assimilazione del procedimento di controllo ad un procedimento amministrativo), sia in relazione alle specifiche norme sull'accesso ai documenti amministrativi (atteso che queste sono applicabili ai soli atti formati dagli uffici amministrativi della Corte)". La scrivente Commissione, dunque, non può che confermare i citati orientamenti, respingendo il gravame presentato dal Col.

PQM

La commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Roma. 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 32)

Ricorrente: Dott.ssa

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture

Fatto

La Dott.ssa, dirigente in servizio presso la Direzione Generale per del Ministero delle Infrastrutture, con nota del ha richiesto allo stesso Ministero di potere avere copia dei provvedimenti relativi al conferimento di incarico di fascia e contrattualizzazione a favore di un altro dirigente, il Dott.

L'interessata formulava tale istanza ai fini della tutela, nelle sedi opportune, della propria posizione giuridico-amministrativa rispetto al provvedimento di avvenuto incarico.

Il Ministero, con nota del, negava il richiesto accesso, rilevando una mancanza di motivazione a fondamento dello stesso.

Pertanto, la Dott.ssa, in data, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego della suddetta amministrazione.

La Commissione, nella seduta del, ha sospeso la decisione del ricorso, invitando l'amministrazione a notificarlo al controinteressato, per consentirgli un eventuale opposizione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Anche nella più recente sentenza n. 1896/2005, il Cons. di Stato ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso "si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati

sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, D.leg. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi.”

Considerato quanto sopra esposto, il documento richiesto non può, dunque, ritenersi inaccessibile, neanche a fronte del diniego dell'amministrazione resistente, poiché nel caso in esame il diritto di difesa – nel bilanciamento degli interessi contrapposti – è prevalente, quale diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).

La più recente giurisprudenza, infatti, si è espressa sul tema, affermando la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, Consiglio di Stato, sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 9 luglio 2007

IL PRESIDENTE